

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

GALLETTI. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

con l'ordinanza n. 1106 del 1° agosto 1996, la prefettura di Milano ha disposto l'archiviazione degli atti relativi a un verbale di accertamento mediante apparecchio *Autovelox* per eccesso di velocità;

la motivazione stabilisce che l'agente incaricato di vigilare sull'apparecchio di rilevazione rediga un secondo verbale, distinto da quello della contestazione, che certifichi l'avvenuta diretta constatazione dell'illecito;

il codice della strada non prevede la redazione di un secondo verbale;

l'ordinanza della prefettura di Milano, oltre a provocare uno spreco di carta, e quindi di alberi, con relativa diminuzione di ossigeno, favorisce la violazione delle norme nonché l'insicurezza stradale —:

come intendano ripristinare la legalità violata dalla prefettura di Milano.
(4-05329)

GALLETTI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la società di gestione commissariale governativa delle ferrovie Alifana e Benevento ha inviato il 1° novembre 1996, il bando per partecipare alla gara europea, del valore di centoventidue miliardi, per l'ammodernamento del tratto compreso tra Piscinola e Capodichino sulla linea ferroviaria Napoli-Piedimonte Matese, fissando la scadenza per la presentazione delle domande per partecipare alla pre-qualifica per il 16 novembre, cioè quindici giorni dopo;

secondo le direttive comunitarie dovrebbero passare trentasette giorni per permettere alle imprese interessate di venire a conoscenza della gara, senza contare che sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il bando è stato pubblicato il 7 novembre, nove giorni prima della scadenza dei termini;

la società Alifana-Benevento manda inoltre in gara un altro bando, del valore di 15,2 miliardi, per la realizzazione delle opere tecnologiche sulla stessa tratta: il bando è stato inviato il 1° novembre, pubblicato l'otto novembre sulla *Gazzetta ufficiale*, con il termine per la presentazione delle domande fissato al 16 novembre —:

quali siano le motivazioni alla base dell'adozione di una procedura ristretta d'urgenza, che limita di fatto la concorrenza e la possibilità di partecipare alla gara internazionale delle imprese europee;

se la procedura seguita risulti corretta e regolare.
(4-05330)

CANGEMI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

una grave situazione di disservizio si registra presso la sede Inps di Messina, in particolare per ciò che riguarda le pratiche di cittadini che hanno lavorato all'estero;

la definizione delle suddette pratiche e la conseguente erogazione dei benefici previsti sono attese per anni dagli interessati;

siamo dunque di fronte a gravissime inadempienze, i cui effetti sono particolarmente inaccettabili e dolorosi perché colpiscono cittadini costretti a cercare — in situazioni di gravissimo disagio — per lunghi anni all'estero quel lavoro che veniva negato loro nel proprio Paese —:

se non ritenga di dover immediatamente intervenire per evitare che si prolunghi ulteriormente l'intollerabile situazione descritta.
(4-05331)

CANGEMI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il centro operativo Inps di Santa Teresa Riva (Messina) si trova in una situazione di grave difficoltà nello svolgimento dei propri compiti istituzionali;

in particolare, molto condizionanti appaiono le carenze di personale;

tale situazione ha riflessi assai pesanti su una numerosa utenza —:

quali iniziative intenda assumere per potenziare adeguatamente e rapidamente il centro operativo di Santa Teresa Riva e rispondere così positivamente alle legittime attese dei cittadini interessati. (4-05332)

GAGLIARDI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha già presentato in data 24 luglio 1996 l'atto ispettivo n. 4/02418, al quale a tutt'oggi non è stata data alcuna risposta pur se sollecitato in data 3 ottobre 1996;

la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 988 del 27 settembre 1995, depositata il 4 gennaio 1996, ha affermato che vendere cibi scaduti non è reato, ma solo infrazione punibile con sanzione amministrativa e solo dopo aver accertato «in concreto il cattivo stato di conservazione» del prodotto;

in conseguenza di quanto sopra, non esiste più il reato contro l'igiene pubblica di cui all'articolo 5, lettera b), della legge 30 aprile 1962, n. 283;

non sono pertanto applicabili nei casi di specie le conseguenti sanzioni disciplinari in base alla legge n. 287 del 1991, articolo 2, che si traducono nei casi di sentenza definitiva o soltanto patteggiata, addirittura nella cancellazione dal registro esercenti commercio della camera di com-

mercio, con impossibilità, da parte dell'esercente, di continuare a praticare il proprio esercizio —:

se non ritengano assolutamente indispensabile fornire adeguate istruzioni agli uffici periferici, in riforma delle precedenti, affinché sia opportunamente modificato il sistema sanzionatorio attualmente vigente e sospesi i procedimenti disciplinari in corso a carico degli esercenti, considerati colpevoli alla luce della citata legge n. 283 del 1962. (4-05333)

STRADELLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il comitato provinciale Inps di Alessandria, nella seduta del 30 ottobre 1996, ha preso in esame le problematiche connesse all'indennità di mobilità a favore di lavoratori dipendenti che vengono estromessi dal ciclo produttivo dell'azienda;

più precisamente, i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 223 del 1991 hanno diritto ad un'indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro o trentasei mesi per i lavoratori che hanno compiuto rispettivamente i quaranta o cinquanta anni di età;

tale indennità, spetta nella misura del cento per cento per i primi dodici mesi e dell'ottanta per cento dal tredicesimo al trentaseiesimo mese del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito i lavoratori ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro;

di fatto, i lavoratori medesimi si vedono congelato per tutto il periodo l'importo del trattamento —:

se non ritenga urgente una iniziativa governativa che adegui annualmente l'indennità di mobilità prevista dalla legge n. 223 del 1991 e superi in tal modo l'attuale disparità di trattamento tra categorie di lavoratori già fortemente disagiate. (4-05334)

STRADELLA. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi gli organi d'informazione locali e nazionali (*La sentinella del Canavese* e *La Stampa* del 7 novembre 1996) riportavano la notizia che, nella serata di martedì 5 novembre 1996, il signor Nourreddine Laajali, ospite del « Centro di prima accoglienza » di via Garibaldi 31 ad Ivrea (Torino), aggrediva e feriva con un coltello il signor Mohammed Hammouda;

il signor Nourreddine Laajali era stato accolto nel « Centro di prima accoglienza » di Ivrea nonostante fosse privo di permesso di soggiorno e fosse stato raggiunto, il 2 ottobre scorso, da decreto di espulsione emesso dalla questura di Aosta;

dalle notizie riportate da *La Stampa*, se corrispondenti a verità, risulta che la Signora Gabriella Calosso, responsabile della cooperativa Pollicino, che gestisce sia il « Centro di prima accoglienza » di via Garibaldi 31 che il « Centro immigrati dell'Inas-Cisl » di Ivrea, era perfettamente informata sulla situazione giuridica di « espulso » del signor Laajali e, ciononostante, a dispetto delle vigenti disposizioni di legge e su pressione del signor Armando Michelizza, consigliere del comune di Ivrea, decideva comunque di accoglierlo nel centro da lei gestito;

il « Centro di prima accoglienza » di Ivrea, che è un centro sostenuto e finanziato da enti locali e quindi da danaro pubblico, è già stato anche in passato al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica per atti similari a quello accaduto in questi giorni;

emerge chiaramente che questi fatti malavitosi sono possibili grazie alla complicità gestionale e politica di chi li sostiene —:

se e quali azioni intende intraprendere nei confronti dei gestori di questo centro, qualora emergessero chiare responsabilità di connivenza con dette persone;

se non si ritenga opportuno procedere con urgenza alla chiusura di questi centri, che più che di prima assistenza, si dimostrano sempre più veri e propri centri di malavita organizzata. (4-05335)

NARDINI, VALPIANA e CANGEMI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

un altro caccia intercettatore in dotazione all'aviazione italiana è precipitato a sette chilometri dalla costa trapanese, durante la fase di avvicinamento all'aeroporto militare di Trapani;

il pilota per ore non è stato rintracciato;

dal 1963 ad oggi, anno in cui furono adottati gli F104 da parte dell'aeronautica italiana, sono andati perduti oltre centoventi aerei;

quali iniziative intenda adottare per evitare simili sciagure;

se non intenda dismettere nel nostro Paese l'utilizzo degli F104 considerati pericolosi, così come è accaduto in altri paesi dell'alleanza atlantica. (4-05336)

GAGLIARDI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

sono stati denunciati dalla stampa genovese casi di sperimentazioni di farmaci presso la casa di riposo per anziani « Istituto Doria », che hanno evidenziato la contraddittorietà sulle interpretazioni delle procedure, e che, di conseguenza, determinano anche uno strascico di polemiche, con ulteriore sfiducia, nel migliore dei casi, verso i servizi pubblici;

al di là del caso specifico sopracitato, non è più possibile lasciare una materia di questo genere priva di precise indicazioni e regole di comportamento;

dal 1992 (decreto ministeriale del 27 aprile 1992) il ministero della sanità non ha più emanato nessuna direttiva sulla materia, ancorché l'ultimo provvedimento adottato rappresentasse una mera presa d'atto delle norme di buona pratica clinica emanate dalla Comunità europea con direttiva n. 91/507/CEE;

la ricerca farmacologica sta approntando sempre maggiori e più potenti strumenti di terapia che necessitano, prima della loro applicazione clinica, di approfondite valutazioni, non solo tecniche ma anche etiche;

spesso le potenzialità e le interferenze farmacologiche sono non completamente portate a conoscenza dei medici, per l' inadeguatezza della formazione permanente del medico del nostro Paese —:

se non ritenga prioritario affrontare rapidamente questa materia, attraverso misure in cui le problematiche relative ai comitati etici, alle regole della sperimentazione dei farmaci, ad un sistema nazionale di raccolta e di consultazione delle ricerche espletate, e ad una completa ed efficace informativa ai medici, siano definite in maniera organica. Solo in questo modo si darà certezza del *modus operandi* e si otterrà, con un coordinamento nazionale, una maggiore efficacia e minori sprechi, fornendo così un miglior servizio ai nostri concittadini evitando loro fastidi ed inutili rischi. (4-05337)

OLIVO e MAURO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

ogni regione italiana ha a disposizione almeno una direzione Enel, detta distretto; in alcune ne sono previste due per l'alto numero di popolazione residente;

secondo la nuova pianta organizzativa dell'Enel, realizzata in vista della privatizzazione dell'ente, non vi saranno più direzioni regionali, ma sedi legate al numero di utenti serviti, nella misura di due milioni circa ciascuna;

attualmente la direzione regionale Enel della Calabria si trova a Catanzaro, ma, secondo le nuove indicazioni, questa dovrebbe cessare la propria attività, in quanto serve soltanto 1.150.000 utenti;

per il futuro del servizio Enel in Calabria sono allo studio due possibilità: accorpamento dell'intera regione alla Campania, con sede a Napoli; divisione in due parti della regione con le zone più a sud legate alla Sicilia, quindi con sede a Palermo, e quelle più a nord legate alla Campania;

l'incidenza che tale trasferimento avrà sulla Calabria in termini economici sarà pesante, sia per tutte le attività indotte dalla presenza della sede Enel (approvvigionamenti, appalti, gestione della rete eccetera), sia in termini di posti di lavoro di vario livello (dal distretto Enel di Catanzaro dipendono circa tremila lavoratori); si continuerà a sviluppare fra l'altro il fenomeno del pendolarismo;

la regione Calabria ha già subito il trasferimento della sede Telecom a Palermo;

la produzione di energia elettrica in Calabria è tre volte maggiore al suo fabbisogno e arriverà ad essere cinque volte maggiore con la nuova centrale di Gioia Tauro —:

se non ritenga opportuno intervenire per sollecitare una diversa soluzione al problema, quale potrebbe essere l'accorpamento della Basilicata alla Calabria, così da raggiungere una fascia di utenti di circa 1.600.000 unità, consentendo perciò l'istituzione a Catanzaro di un apposito dipartimento secondo il nuovo modello organizzativo che si sta ponendo in essere.

(4-05338)

ALBANESE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

nel dicembre 1993, il Ministero della pubblica istruzione assunse in ruolo, in numero molto limitato e previa domanda,

professori inclusi nelle graduatorie di merito del pubblico concorso indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1990, che avessero il titolo di specializzazione polivalente per insegnamento ad alunni portatori di *handicap*;

per tale assunzione, con utilizzazione su sostegno, negli istituti superiori furono predisposte graduatorie per aree (umanistica, tecnica, etc.), nelle quali si graduavano i diversi aspiranti in base al punteggio da ciascuno riportato nei singoli concorsi;

con assurda analogia a quanto avveniva e avviene nella scuola media e senza tenere conto che per gli istituti non esisteva e non esiste un ruolo ordinario di sostegno, come nella scuola media, i docenti assunti senza possibilità di scelta tra curricolare e sostegno, furono tenuti a sottoscrivere l'impegno di rimanere utilizzati per cinque anni nell'insegnamento di sostegno;

all'atto pratico si è venuto a verificare l'assurdo che tali docenti siano fortemente penalizzati e quasi puniti, per aver messo a disposizione il titolo specifico e la loro esperienza psico-pedagogica, e premiati invece quelli che, pur trovandosi in posti più bassi di graduatoria nei singoli concorsi, scavalcandoli, sono stati e sono nominati su cattedre curricolari; infatti in tal modo o essi non troveranno cattedre allo scadere del quinquennio perché tutte coperte, o, quantomeno non avranno potuto partecipare alle operazioni di trasferimento, per avvicinamento, nei cinque anni;

se non ritenga di dover chiarire, una volta per tutte, quale sia l'effettiva posizione giuridica dei professori così nominati in ruolo, dato che i provveditorati agli studi, in maniera non univoca e su un fondamento legale dubbio o controverso, se non del tutto inesistente, a volte li considerano come insegnanti su cattedra diversa da quella di concorso (quasi che il sostegno sia una materia!), per cui, allo scadere del quinquennio, potrebbero, a domanda, ottenere il passaggio di cattedra (dopo i trasferimenti e solo per il 40 per cento dei posti esistenti, se ce ne sono!), altre volte come aventi diritto a rientrare nella propria cattedra di concorso;

se non ritenga di destinare ai professori assunti con l'utilizzazione su sostegno (magari, pur fermo restando l'obbligo della permanenza per il quinquennio) le cattedre che si sono rese e si rendono disponibili all'atto in cui ne hanno diritto per graduatoria del concorso, in maniera che possano partecipare annualmente ai trasferimenti, dal momento, che sono degli utilizzati e non vengano a trovarsi esclusi dalle cattedre stesse e sempre scavalcati da chi ha minori titoli. (4-05339)

SBARBATI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

sin dal 1985 la regione Lazio ha approvato e finanziato, per complessivi cinque miliardi e duecentocinquanta milioni, il programma di completamento e di sviluppo dell'ospedale « SS. Salvatore » di Palombara Sabina;

i relativi lavori, già appaltati, furono bloccati dalla regione Lazio in quanto l'importo complessivo degli stessi era superiore ai finanziamenti concessi;

la Usl RM G, su indicazione della regione Lazio, affidava con atto deliberativo l'incarico all'architetto Orazio Caporro per la redazione di un nuovo progetto, rapportato alle nuove esigenze ed alle disponibilità finanziarie;

in data 25 settembre 1996, l'architetto Caporro ha consegnato alla direzione generale della Usl RM G una bozza di progetto, redatta su indicazione della stessa Usl RM G, che prevede complessivamente 147 posti letto così suddivisi: cinquanta per chirurgia; cinquanta per medicina; venticinque per ortopedia; ventidue per riabilitazione;

numerosi cittadini residenti nel comprensorio sabino - tiburtino - nomentano preferiscono essere ricoverati presso l'ospedale « SS. Salvatore », per l'efficienza, la modernità e la vicinanza dello stesso alle loro residenze;

l'amministrazione provinciale di Roma, con il pieno sostegno dei sindaci

interessati, ha finanziato per complessivi tre miliardi e mezzo la sistemazione della strada provinciale «cinque sassi», al fine di rendere più celere il collegamento della struttura ospedaliera di Palombara Sabina e di quello esistente presso il comune di Guidonia-Montecelio;

la gravissima decisione della Usl RM G di trasferire il reparto di chirurgia dell'ospedale «SS. Salvatore» di Palombara Sabina presso l'ospedale di Monterotondo è stata adottata senza alcun coinvolgimento della conferenza dei sindaci e delle organizzazioni sindacali ed ha provocato enorme disagio e profondo sconcerto tra le popolazioni dei comuni di Palombara Sabina e di Guidonia Montecelio, anche per l'assenza di un piano di riferimento regionale;

esiste un finanziamento di cinque miliardi e duecentocinquanta milioni per il completamento e la ristrutturazione dell'ospedale non ancora utilizzato —

come intenda intervenire sulla vicenda a tutela delle popolazioni interessate, tutela che richiede la presenza nel territorio di strutture idonee ed autosufficienti;

quali misure intenda adottare perché l'ospedale «SS. Salvatore» di Palombara Sabina venga completato in tempi quanto più possibile ravvicinati, stante la disponibilità di mezzi finanziari occorrenti per il completamento. (4-05340)

MARENGO. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

dall'inizio del corrente mese di novembre 1996 sono cominciati, per conto della direzione generale dell'aviazione civile, lavori di ristrutturazione interna dell'attuale aerostazione dell'aeroporto di Bari-Palese, che ne hanno ridotto temporaneamente l'agibilità; dal giorno 8 novembre 1996 sono iniziati, ad opera del ministero della difesa, anche sull'aeroporto di Brindisi-Casale, militare aperto al traffico ci-

vile, lavori di manutenzione delle piste di volo con il conseguenziale dirottamento della maggior parte degli aerei sul vicino scalo di Bari;

in entrambi gli aeroporti pugliesi esistono due distinte direzioni aeroportuali, dipendenti dallo stesso ministero dei trasporti, con altrettanti tecnici correlati fra i due scali e con la sede romana di Civilavia;

la direzione generale dell'aviazione civile ha un intero servizio aeroporti con diversi uffici tecnici, destinati alle manutenzioni, ai lavori ed ai collaudi per tutti gli aeroporti nazionali;

la concomitanza dei lavori, con il dirottamento giornaliero dei voli di Brindisi sullo scalo di Bari, ha provocato un addensamento oltre il normale in ambienti più angusti del solito nell'aerostazione merci, adattata per i passeggeri di Bari con il conseguenziale ed enorme disagio per passeggeri, accompagnatori ed operatori, soggetti già a continui sacrifici, ritardi e decurtazioni per le note e conclamate carenze dello scalo di Bari, a cominciare dalle piste di volo (ridotta) e di rullaggio (inesistente) con aggravio dei tempi di attesa —

quali iniziative intendano assumere perché i cittadini pugliesi non siano più bistrattati per l'evidente scollamento tra i due ministeri, che dimostrano di non dialogare soprattutto nelle sedi periferiche così vicine ed entrambi dotate di direttori di aeroporto e numerosi tecnici che evidentemente non riescono a programmare gli interventi, brillando per la loro conclamata latitanza. (4-05341)

DALLA ROSA. — *Ai Ministri delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi tempi è notevolmente cresciuto il numero di cittadini che si lamenta di pesanti sanzioni pecuniarie comminate loro da agenti e ispettori della guardia forestale per reati che gli stessi cittadini ignoravano di avere commesso;

come risulta anche da recenti fatti accaduti nella provincia di Vicenza, le guardie e gli ispettori forestali, in più di una occasione si sono resi protagonisti di episodi particolarmente gravi a danno di cittadini che, sebbene in evidente buona fede, risultano essere stati maltratti dopo la contestazione delle infrazioni da parte degli stessi uomini della forestale —:

se e quali provvedimenti intendano adottare affinché gli uomini del corpo forestale dello Stato, anziché agire con metodi esclusivamente coercitivi, applichino il fondamentale principio della « presunzione di innocenza » nei confronti del cittadino, sforzandosi, in primo luogo, di educarlo al rispetto dell'ambiente;

se non ritengano opportuno promuovere una campagna di informazione che consenta ai cittadini di venire a conoscenza sia di quelli che sono i compiti del corpo forestale, sia di quelli che sono i comportamenti che gli stessi cittadini devono osservare per non incorrere in contestazioni di reato da parte delle guardie forestali;

se non ritengano di intervenire affinché sia garantito il necessario coordinamento tra le forze di polizia adibite al controllo delle aree verdi adibite alla pubblica fruizione e affinché tali aree siano dotate di una chiara e completa segnaletica, contenente tutte le informazioni necessarie per porre i cittadini nella condizione di rispettare le leggi. (4-05342)

LENTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, della sanità e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

all'interrogante sembra di ricordare che nella XII legislatura fosse stato sollevato il problema, non di scarsa rilevanza, del peso degli zaini (con il loro contenuto) degli studenti, soprattutto delle elementari e delle medie inferiori, il quale, da una indagine, era risultato eccessivamente gravoso per corpi in formazione ed in crescita;

in data 13 novembre 1996 una nota di agenzia (Agi) riferisce di un ragazzo di circa undici anni di Sassari che è dovuto ricorrere al pronto soccorso del locale ospedale « Santissima Annunziata », in cui i sanitari riscontravano le spalle segnate dai tiranti dello zainetto-borsa del peso di 11 chilogrammi —:

se vogliano intervenire nel senso auspicato anche dalla medicina e dai medici del nosocomio sassarese, che suggeriscono di ridurre il peso;

se — qualora disposizioni siano già state emanate — intendano fare in modo che siano rispettate. (4-05343)

LENTI, BONATO e VALPIANA. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

si apprende dagli organi di stampa del 13 novembre 1996 che a Treviso il comune avrebbe invitato i congiunti dello scrittore Giovanni Comisso, morto nel 1969, a « pulire la pietra tombale, pena la tumulazione della salma nell'ossario comune »;

parenti ed amici di Comisso assicurano che la tomba è stata sempre curata e che il suo aspetto è dovuto solo alle caratteristiche della pietra, la cui porosità favorisce il formarsi di un antiestetico strato vegetale;

le salme hanno il diritto di riposare nel luogo scelto dai familiari, in molti casi depositari della volontà del loro congiunto;

la rimozione della salma sarebbe un'offesa alla cultura di quella città e del nostro Paese —:

se siano a conoscenza del fatto suesposto e se non ritengano di intervenire presso l'amministrazione comunale trevigiana perché Giovanni Comisso riposi nella tomba in cui si trova attualmente.

(4-05344)

MANGIACAVALLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il 5 dicembre 1994 il consiglio comunale di Caltabellotta (AG), votò una deliberazione recante « Richiesta installazione di un piccolo ripetitore in contrada Cozzo Mamao per consentire la ricezione e la ripetizione dei segnali televisivi delle emittenti di Sciacca », deliberazione resa in seguito esecutiva dal Coreco di Agrigento con decisione n. 504 del 20 gennaio 1995;

in data 23 febbraio 1995 l'amministrazione comunale provvedeva a presentare la relativa richiesta al ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

il 7 maggio 1996, veniva presentata medesima istanza all'ufficio circoscrizionale per la Sicilia-ministero delle poste e telecomunicazioni di Palermo, e in data 20 settembre 1996, la stessa veniva consegnata a mano all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni-direzione centrale-servizi radioelettrici;

il 27 settembre 1996, finalmente, l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni-direzione generale di Roma, rispondeva che, in base alle attuali disposizioni legislative in materia, è posto divieto all'ampliamento di qualsivoglia impianto di diffusione radiotelevisiva privata;

nella stessa zona, come in molte altre parti d'Italia, non viene captato, allo stesso modo delle TV locali, il segnale della terza Rete della Rai;

se non si ritenga opportuno, alla luce dell'attuale situazione discriminante esistente in varie zone del Paese, rivedere al più presto la normativa in materia, dando così pari opportunità e medesimi diritti a tutti i cittadini;

per quale motivo, visto che i cittadini pagano un regolare canone di abbonamento, non è possibile captare tutti i canali della TV pubblica su tutto il territorio nazionale. (4-05345)

CUSCUNÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il professor Giampietro Caredda, insegnante di educazione artistica nella scuola media statale di Selargius, in provincia di Cagliari, si è tolto la vita a causa di una forte crisi depressiva in seguito alla perdita del posto di lavoro;

l'insegnante pare sia stato licenziato perché, dopo un lungo periodo di ricovero in ospedale psichiatrico, causato dal dispiacere per la perdita prematura della moglie, era stato riconosciuto idoneo, dalla Commissione medica, all'insegnamento, ma l'uomo non aveva la forza di ritornare a scuola —:

quali urgenti iniziative intendano adottare affinché sia fatta chiarezza sulla vicenda innanzi esposta, in considerazione del fatto che il Tar della Sardegna, con provvedimento del 22 ottobre 1996, sospendeva il licenziamento del professor Caredda, nel frattempo deceduto (il 10 ottobre 1996) reintegrandolo in servizio;

se non ritengano opportuno, affinché giustizia sia fatta, aprire una inchiesta per appurare eventuali responsabilità del provveditore agli studi della provincia di Cagliari, autore del provvedimento di licenziamento, ed accertare, inoltre, i motivi che hanno causato il rinvio dell'udienza del Tar, già fissata per l'8 ottobre del 1996 (due giorni prima del decesso del docente), al 22 ottobre 1996. (4-05346)

AMORUSO. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nel centro storico della città di Molfetta (Ba) il torrione Passari rappresenta uno dei monumenti di maggior pregio artistico;

detto torrione, costruito nei primi del 500, è un tipico esempio di torre cilindrica fortificata edificata per la difesa dalle incursioni nemiche;

da tempo si teme per la sua staticità, come si può verificare dalla forte azione di sgrottamento compiuta dalle violente mareggiate che minano la base dell'imponente costruzione;

l'esecuzione dei lavori di consolidamento si rende, dunque, improcrastinabile, in considerazione del costante contatto con l'acqua e della forza dei marosi cui l'immobile è esposto direttamente;

in data 14 luglio 1995 l'interrogante presentava una interrogazione sulla questione ed ha inviato una nota al prefetto di Bari per quanto di sua competenza, chiedendo interventi urgenti al fine di scongiurare il pericolo di crollo della struttura;

il Ministro dei beni culturali rispondeva in data 13 ottobre 1995, assicurando che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici di Bari « segue la questione con la massima attenzione e attivato la procedura per l'apposizione del vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, a seguito del quale potranno essere adottate tutte le misure idonee alla salvaguardia e alla conservazione del bene »;

ad oggi alcuna concreta risposta è giunta dalla soprintendenza;

la drammaticità della situazione trova conferma nell'immobilismo dell'amministrazione comunale incapace di attingere ai finanziamenti, sia europei che nazionali;

la definitiva perdita di uno dei luoghi più caratteristici di Molfetta vecchia rappresenta un rischio che la cittadina non può permettersi e che sicuramente non merita —;

quali misure urgenti intenda assumere per scongiurare il crollo del torrione Passari. (4-05347)

AMORUSO. — *Ai Ministri dell'interno e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

lunedì 10 ottobre 1996 si è registrato un crollo nel cuore della città di Molfetta

(Ba), in via Mammoni, una delle poche strade del centro storico ancora abitate. I soffitti di un intero immobile da anni disabitato sono completamente franati. Solo per caso non si sono verificati danni alle persone nonostante i pericolanti palazzi del centro antico, già murati, siano oggi abusivamente occupati da persone inconsapevoli del pericolo che può derivare dall'accesso in quei luoghi;

l'ultimo crollo riporta alla memoria quello sicuramente più grave del novembre del 1964, allorquando uno stabile di via Macina rovinò, causando la morte di due persone;

più recentemente, nel marzo del 1995, si registrò un ulteriore crollo, che interessò la cinta muraria della città vecchia, quella prospiciente il mare. In quell'occasione, un'intera palazzina di tre piani rovinò in mare assieme ad una piccola e caratteristica torre che l'affiancava;

il cuore di Molfetta è ormai quotidianamente a rischio di crolli, che potrebbero cancellare per sempre l'aspetto urbanistico e la memoria storica della città;

l'amministrazione comunale, la soprintendenza ai beni culturali e il Genio civile da tempo si rimpallano le rispettive responsabilità incuranti della gravità della situazione;

tali atteggiamenti, oltreché vergognosi sul piano morale, rischiano di portare al definitivo crollo gran parte del centro storico —;

quali misure intendano assumere sia a salvaguardia della incolumità dei cittadini che inconsapevoli ancora abitano i palazzi pericolanti, sia a difesa del valore storico ed artistico che la città vecchia riveste. (4-05348)

PROCACCI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

è giunta sui mercati europei proveniente dagli Stati Uniti, soia geneticamente

manipolata, destinata ad entrare in moltissimi alimenti rivolti anche al consumo dei bambini;

in una recente interrogazione (n. 4-04164 del 15 ottobre 1996) la scrivente, unitamente a colleghi di vari gruppi parlamentari, aveva chiesto al ministro della sanità di ricorrere all'articolo 16 della direttiva CEE 90/220 per bloccare per tre mesi l'ingresso della soia geneticamente manipolata nel nostro Paese;

in sede di Parlamento europeo è attualmente viva la discussione sulla opportunità di assicurare norme di trasparenza per i consumatori anche in riferimento alla etichettatura dei prodotti geneticamente manipolati, che il Parlamento non considera « uguali » a quelli naturali;

la Kraft International ha dichiarato che la soia geneticamente manipolata non entrerà nella composizione degli alimenti da essa prodotta. Questa posizione di uno dei maggiori gruppi alimentari fa seguito alle dichiarate preoccupazioni dei consumatori in numerosi Paesi europei, in cui è aperto il dibattito sui cosiddetti « *novel foods* »;

se non ritenga opportuno rappresentare in sede di Unione europea una posizione rivolta a tutelare una etichettatura chiara e completa;

se non ritenga di adottare le misure cautelative già proposte nel citato documento ispettivo. (4-05349)

RIVELLI. — *Al Ministro dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

in data 19 settembre 1996 un temporale abbattutosi sulla città di Salerno provocava smottamenti e inondazioni in tutta la zona orientale della città, quella pressappoco coincidente con i quartieri « Pastena » e « Mercatello », causando ingentissimi danni a uffici, *garages*, negozi e abitazioni;

in conseguenza di ciò, la suddetta area era soggetta a un *black-out* di energia elettrica protrattosi per quattro ore e, in alcune zone, fino a tutto il giorno seguente;

alcune famiglie sono state addirittura costrette ad abbandonare le proprie abitazioni;

la precipitazione temporalesca è da ritenersi meteorologicamente normale per il periodo in esame;

oltre alla citata zona, nessuna parte della città e, in particolare il centro, pur flagellato dalla medesima pioggia, sembra aver subito danni, evidentemente in quanto dotato di una più efficiente rete fognaria e di scolo delle acque piovane —;

se i canoni per le opere di urbanizzazione, e in particolare per la rete idrica e fognaria dei nuovi insediamenti abitativi dei rioni « Italia » ed « Europa », siano stati rispettati;

se il Governo ritenga sussistano responsabilità amministrative e/o penali nella gestione e nella manutenzione della rete idrico-fognaria dei quartieri « Pastena » e « Mercatello »;

se vi siano responsabilità amministrative e/o penali nel coordinamento degli interventi d'urgenza per il ripristino dell'erogazione dei servizi di energia elettrica ed acqua, nonché nel ristabilimento di una normale viabilità;

se siano stati messi in atto provvedimenti adatti a scongiurare eventuali analoghe situazioni per il futuro;

se il Governo ritenga prevedibile l'elargizione di somme di denaro a titolo di indennizzo per i danni subiti agli esercenti e ai cittadini colpiti. (4-05350)

RIVELLI. — *Al Ministro della funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 65 del 7 marzo 1986 delega alle singole regioni l'approvazione di apposita normativa in materia di polizia municipale, in mancanza della quale viene a

determinarsi un grave pregiudizio per l'espletamento delle funzioni predette;

se, dalle informazioni di cui il Governo dispone, la regione Campania risulti essere l'unica a non aver ancora recepito, a distanza di ben dieci anni, le indicazioni contenute nella suddetta legge-quadro, ossia l'unica a non aver ancora né discusso né approvato un'apposita legge regionale in materia di polizia municipale, pur essendo la Campania, per contro, l'unica regione a essere dotata di una scuola di formazione e aggiornamento per vigili urbani, sita in Benevento. (4-05351)

RIVELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in data 10 ottobre 1996, è stata interrotta al traffico la variante, a scorrimento veloce alla strada statale n. 18 nel tratto (una decina di chilometri) compreso tra le uscite di Vallo Scalo e Vallo della Lucania;

la chiusura, dovuta a sopravvenuta inagibilità della galleria ubicata in località « Pattano », è stata causata dal distacco, dalla volta della stessa, delle canalette per la raccolta dell'acqua;

la suddetta strada, la cui manutenzione è affidata alla provincia di Salerno, ancorché di costruzione recente, è stata più volte in passato soggetta a chiusura per analoghi motivi;

l'ultima sospensione al traffico è stata adottata per consentire i lavori di impianto e sistemazione delle canalette di cui oggi si lamenta il distacco;

la suddetta strada riveste importanza strategica per la circolazione viaria di un bacino di utenza molto esteso, comprendente gran parte del parco nazionale del Cilento;

l'unica alternativa a detta strada è costituita dal tortuoso percorso della vecchia statale n. 18, assolutamente non idonea a supportare il carico di traffico attuale; ciò si traduce, immediatamente, in

un ingente aggravio in termini di tempo e di costi per l'intera zona, già di per sé depressa —:

quali misure intenda adottare, per sanare la denunciata situazione di disagio;

se vi siano responsabilità nella direzione dei lavori, nella manutenzione o negli eventuali collaudi del suddetto tratto di strada;

se sia conoscenza di eventuali rischi per l'incolumità di cose e persone corsi in passato dagli automobilisti nel percorrere la citata galleria. (4-05352)

RIVELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

sul quotidiano *La Città*, in un'intervista rilasciata dal dottor Giovanni Battista Costanzo, ex provveditore agli studi di Salerno, pubblicata in data 25 ottobre 1996, a pagina 11, si legge che il nuovo provveditore agli studi di Salerno, dottor Bifulco, nominato dal Ministro, è « persona sotto procedimento per supposti reati in danno dell'amministrazione di appartenenza »:

se ciò corrisponda al vero;

a quali criteri si sia ispirato il ministro per la nomina del dottor Bifulco a provveditore agli studi di Salerno. (4-05353)

CHIAPPORI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per conoscere — premesso che:

da informazioni ricevute, risulterebbe che la signora Donatella Di Rosa, nota a tutti per le vicende giudiziarie di cui è stata protagonista di recente, abbia un rapporto di collaborazione professionale con le ferrovie dello Stato spa o con sue società collegate;

se corrisponda a verità quanto sopra riportato e, in caso positivo, se intenda fornire informazioni dettagliate: a) sul tipo di collaborazione svolta; b) sull'ammontare del compenso percepito; c) sulla data di inizio della collaborazione; d) su quali

siano state le doti professionali per cui si è ritenuto necessario iniziare la suddetta collaborazione. (4-05354)

BARRAL, CAPARINI e CHIAPPORI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — premesso che:

l'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 6, del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni, recante « Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente norme in materia di commercio su aree pubbliche », nel determinare la priorità delle assegnazioni di determinate aree pubbliche, testualmente recita: « A parità di condizioni si tiene conto del più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi »;

in alcuni comuni, spesso si svolgono più fiere in date e con nomi diversi;

la generica formulazione sopra riportata, ha dato adito a diverse interpretazioni, con difformità di applicazione pratica nei diversi comuni, a seconda che il termine « fiera » venga interpretato in senso restrittivo, e cioè facendo riferimento ad una manifestazione fieristica che si svolge con un preciso nome, e ad una data e ad un posto specifico, oppure in senso lato, cioè facendo riferimento ad una qualsiasi manifestazione fieristica che si svolga nell'ambito del territorio comunale;

la predetta difformità di applicazione tra comune e comune ha comportato un uso estremamente discrezionale della norma in questione con conseguenti enormi difficoltà per gli operatori del settore, i quali svolgono il proprio lavoro in una situazione di totale mancanza di certezza del diritto —:

se sia a conoscenza di quanto precedentemente riportato e se non ritenga utile adottare un provvedimento chiarificatore di una situazione che ha creato notevole disagio tra gli operatori commerciali ambulanti. (4-05355)

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi anni la giurisprudenza ha dovuto affrontare il compito di dare risposte plausibili nei casi divenuti purtroppo pressoché regola, di occupazioni di proprietà private da parte delle pubbliche amministrazioni per la realizzazione di opere pubbliche, non seguite da formale provvedimento di espropriazione o seguite da tale atto ablativo oltre il termine di efficacia per cui le occupazioni sono disposte;

una prima compiuta sistemazione della fattispecie veniva effettuata dalla Cassazione, con sentenza delle sezioni unite n. 1464 del 26 febbraio 1983, con cui veniva delineata in, maniera compiuta, accanto alla occupazione classico-formale, il nuovo istituto della cosiddetta occupazione appropriativa;

secondo tale configurazione, rimasta sostanzialmente immutata, pur nella complessità delle implicazioni tecnico-giuridiche e nelle oscillazioni su taluni corollari allorquando non segua esproprio nei termini di legge dalla occupazione d'urgenza, si verifica l'effetto traslativo della proprietà in favore dell'ente pubblico, per effetto della irreversibile trasformazione subita dall'immobile con la realizzazione dell'opera pubblica, ed al privato residua il diritto al risarcimento del danno, costituito dal valore di mercato dell'immobile, oltre al diritto ad una indennità per il periodo di mancato utilizzo fino alla perdita della proprietà, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat fino al momento del pagamento e gli interessi legali calcolati sulla somma base rivalutata annualmente;

sulla materia, originata dal sistematico utilizzo delle pubbliche amministrazioni della occupazione d'urgenza non seguita dal compimento degli atti di legge inerenti il regolare procedimento di espropriazione, si è aperto un vasto dibattito in dottrina e giurisprudenza per le implicazioni derivantive, e le soluzioni sono state

sempre ispirate alla corretta applicazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico;

il legislatore ha tentato negli anni in vario modo di tamponare la falla apertasi a seguito della deprecabile condotta delle pubbliche amministrazioni, tentando, attraverso leggi di proroga delle occupazioni d'urgenza (legge 29 luglio 1980, n. 385, legge 1° marzo 1985, n. 42, legge 28 febbraio 1988, n. 47, legge 20 maggio 1991, n. 158), di consentire il perfezionamento dell'*iter* espropriativo di legge, sì da coprire i ritardi e le insufficienze della pubblica amministrazione e di evitarle le più gravi conseguenze economiche delle occupazioni appropriative derivanti dalla pacifica configurazione giurisprudenziale della materia;

tale tentativo è stato sventato dalla più accorta giurisprudenza, che ha escluso la automatica e generalizzata operatività *ex lege* delle proroghe, ritenendo necessario un formale provvedimento, da adottarsi caso per caso, da parte della pubblica amministrazione, previa valutazione della effettiva necessità della dilazione, ritenendo anche che tale provvedimento comunque non abbia rilevanza ove già nel frattempo si sia verificata l'appropriazione a seguito di occupazione (è vastissima la giurisprudenza anche della Corte di Cassazione: per tutte, la sentenza delle sezioni unite 2 ottobre 1993, n. 9826);

peraltro, le pubbliche amministrazioni assai di rado si sono avvalse delle leggi di proroga, continuando ad omettere il compimento degli atti di legge per il perfezionamento dell'*iter* espropriativo;

il legislatore era costretto, di fronte al delinearsi in maniera sempre più netta del garantista orientamento giurisprudenziale e dottrinario, a prendere atto del fenomeno e, astenendosi dal reiterare le proroghe, con l'articolo 3 della legge n. 458 del 1988, sia pure con espresso riferimento alla sola ipotesi di terreni utilizzati per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionale, riconosceva per il caso di occupazione appropriativa il di-

ritto al risarcimento del danno, oltre svalutazione, ed ulteriori somme *ex* articolo 1224, secondo comma del codice civile. La presa d'atto era confermata dalle disposizioni del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con legge 20 dicembre 1995, n. 539, coi cui si prevedeva il finanziamento dei Comuni attraverso mutui destinati anche al pagamento del risarcimento del danno da accessione invertita o per occupazione senza titolo (articolo 10, comma 3-*bis*);

lo stesso legislatore, però, con la norma di cui all'articolo 1, comma 65, della legge n. 549 del 1995 provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1996 quanto all'importo spettante al privato sanciva l'equiparazione fra occupazione illegittima (mancato perfezionamento dell'*iter* espropriativo) e regolare compimento del procedimento espropriativo di legge, stabilendo che anche nel primo caso l'importo da corrispondere ammonta alla media fra valore venale e reddito dominicale rivalutato ai sensi delle disposizioni sulle imposte dei redditi, ridotta del 40 per cento;

di fronte al rinnovato tentativo di coprire così l'illegittimo operato delle pubbliche amministrazioni, venivano sollevate dagli interessati eccezioni di illegittimità costituzionale sotto vari profili: violazione dell'articolo 42 della Costituzione per la introduzione di un vero e proprio procedimento ablativo alternativo, fondato sul presupposto, così di fatto legalizzato, dell'illegittimo operato della pubblica amministrazione; violazione dell'articolo 113 della Costituzione per la soppressione della tutelabilità di interessi legittimi di fronte alla così legalizzata azione illegittima della pubblica amministrazione; violazione dell'articolo 3 della Costituzione per l'equiparazione di fattispecie dissimili (regolare procedimento espropriativo ed occupazione illegittima acquisitiva) ed il contemporaneo differente trattamento per casi simili (occupazione illegittima da parte della pubblica amministrazione ed occupazione da parte di soggetto privato); violazione dell'articolo 97 della Costituzione

per la così legalizzata azione illegittima della pubblica amministrazione; violazione dell'articolo 28 della Costituzione per la completa deresponsabilizzazione del funzionario così di fatto sancita;

dopo le prime ordinanze, fra cui segnatamente quella del tribunale di Cassino nella causa civile n. 1915 del 1987 R.G., su eccezione sollevata a pochi giorni dall'entrata in vigore della norma, si sono susseguite sempre più numerose ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale di varie corti d'Italia e numerosi e qualificati interventi censori degli studiosi della materia;

la Corte costituzionale con la recentissima sentenza n. 369, che ha avuto anche fasta eco sulla stampa (*Il Tempo* ed *Il Messaggero* del 3 novembre 1996) ha accolto i rilievi mossi da più parti avverso la norma collegata alla legge finanziaria per il 1996, dichiarandola costituzionalmente illegittima ed enunciando fondamentali principi in ordine alle insopprimibili garanzie per il cittadino, all'ingiustificato privilegio a favore della amministrazione pubblica non rispettosa delle leggi, al principio di legalità dell'azione amministrativa ed a quello della responsabilità dei pubblici dipendenti per danni arrecati al privato;

così neutralizzato ormai definitivamente ogni tentativo del legislatore di coprire l'inefficienza e l'inadeguatezza della pubblica amministrazione, si riapre definitivamente la voragine per i relevantissimi maggiori oneri per le casse pubbliche determinati dal fenomeno del mancato perfezionamento dei procedimenti espropriativi di legge, con scarico sulla collettività delle conseguenze economiche di tale sistemica mancata osservanza di leggi da parte delle pubbliche amministrazioni;

è contenuto nella stessa giurisprudenza l'auspicio che al maggior debito risarcitorio a carico della pubblica amministrazione segue l'addebito della lievitazione dei costi ai responsabili (Cassazione, sezioni unite, 10 giugno 1988, n. 3940; Cassazione, sezioni unite, 30 marzo 1990, n. 2609 secondo cui la responsabilità è

quella generica amministrativa, la cui cognizione è riservata al giudice ordinario; Cassazione 9 giugno 1992, n. 7078, sulla trasmissibilità invece alla Corte dei conti, da parte del giudice ordinario, della decisione che liquidi danno da occupazione appropriativa);

gli interventi legislativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi), ed alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), hanno normativamente consacrato tale responsabilità;

il fenomeno è di vastissima portata, attesa la pendenza di numerosissime controversie innanzi alle corti di tutta la nazione, soltanto innanzi al tribunale di Cassino, fra i primi ad accogliere l'eccezione di incostituzionalità, pendono ancora cinquantadue giudizi, per un totale di presumibile onere di cinquanta miliardi di lire, per dichiarazione fatta dagli stessi amministratori alla stampa (*Il Messaggero* del 7 novembre 1996) —:

se sia disponibile un rilevamento su base nazionale del numero dei giudizi pendenti e degli importi dei risarcimenti stimati dai periti nominati dai giudici o dalle sentenze già emesse, e, in caso negativo, se non ritenga di doverlo effettuare;

quali azioni si intendano effettuare per l'accertamento delle responsabilità che hanno determinato lo scaricarsi sulla collettività di oneri che si presume siano relevantissimi;

se non sia doveroso accertare le responsabilità dei singoli amministratori e chiamarli in persona a rispondere dei danni causati, dimostrando scarso senso del dovere, poca diligenza, incapacità amministrativa e disprezzo per il bene pubblico;

come si intenda affrontare organicamente e definitivamente il problema, provvedendo con urgenza a risarcire tutti quei cittadini che da anni si vedono calpestati i diritti e negati i risarcimenti. (4-05356)

MASSIDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la società Cis Service Spa, con sede a Cagliari, opera da sette anni nel settore della produzione di servizi finanziari e reali alle imprese;

gli azionisti della società (la Banca Cis — ex Credito industriale sardo — detiene il pacchetto di maggioranza), nel corso dell'assemblea straordinaria del 30 luglio 1996, hanno deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della stessa;

la decisione è stata motivata con esigenze di razionalizzazione dei costi e con il progressivo venir meno degli impegni di lavoro contrattualmente assunti;

l'azienda ha avviato le procedure di licenziamento collettivo (previste dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge del 31 luglio 1991, n. 223) per quattordici impiegati, che costituiscono la totalità dei lavoratori interessati dal provvedimento di liquidazione. Vi sono inoltre tre impiegati assunti con contratto di formazione lavoro e due dirigenti, che, per legge, restano esclusi dalla procedura;

i vertici della Banca Cis si sono riservati, in un futuro indeterminato, la possibilità di assumere questi lavoratori presso l'istituto di credito;

la decisione di licenziare i dipendenti del Cis Service contrasta con le garanzie occupazionali fornite dall'amministrazione della banca nel corso di incontri ufficiali e, in particolare, durante il vertice tenutosi con le organizzazioni sindacali nel mese di luglio 1996, garanzie regolarmente riportate a verbale;

i tre contratti di formazione lavoro sono prossimi alla scadenza, e, in fase di liquidazione della società, non possono essere rinnovati;

la Banca Cis — della quale sono azionisti il ministero del tesoro (46,27 per cento), la regione autonoma della Sardegna

(32,77 per cento), il Banco di Sardegna (15,08 per cento), la Banca di Sassari (3,77 per cento) e il Banco Ambro Veneto (2,11 per cento) —, ha in atto un progetto di sviluppo che prevede l'assunzione di circa settanta-ottanta lavoratori;

nel corso degli anni i dipendenti del Cis Service hanno lavorato, di fatto, in convenzione con l'azionista di maggioranza, effettuando prestazioni per conto della Banca (servizi che ammontavano a circa il 50 per cento del fatturato dell'azienda). Diversi dipendenti della società sono tutt'oggi impegnati negli uffici dell'istituto di credito;

questo stato di cose dimostra la compatibilità tra le competenze e le professionalità in possesso del personale della società in liquidazione e le esigenze dell'azionista di maggioranza;

la continuità tra le diverse gestioni (Banca Cis e Cis Service) è stata dimostrata, in questi anni, dalle nomine in seno all'azienda del gruppo (stessi presidenti, vicepresidenti e consiglieri di amministrazione della banca);

le organizzazioni sindacali addebitano lo stato di crisi del Cis Service a errori gestionali imputabili ai vertici dell'azienda, e non all'alto costo del lavoro dei dipendenti;

ai medesimi sono stati applicati contratti di lavoro del settore « metalmeccanico » (con retribuzioni medie annue al di sotto dei trentatre milioni lordi), mentre hanno un inquadramento previdenziale del settore « commercio »;

questa procedura precluderebbe l'applicazione di ammortizzatori sociali nonostante le organizzazioni sindacali abbiano più volte sollecitato i vertici del gruppo all'adeguamento dei contratti alle mansioni realmente svolte all'interno dell'azienda;

la Banca Cis, dal 1993 è diventata gruppo creditizio, iscritto all'apposito albo della Banca d'Italia (cod. 10649.2);

questa condizione imponeva l'obbligo di allineare i livelli contrattuali delle aziende del gruppo (Cis Service è l'unica azienda) a quelli della Banca Cis;

nonostante l'adeguamento dei contratti avrebbe inciso in maniera irrisoria (circa ottanta milioni l'anno) sul bilancio dell'azienda, si è sistematicamente elusa la legge e sono stati mortificati i diritti dei lavoratori;

i dipendenti della società garantivano una produttività superiore a quella realizzata in altre aziende del settore. Tale risultato serviva unicamente al sostenimento degli alti costi di struttura;

gli emolumenti corrisposti ai dipendenti dell'azienda, infatti, ammontano a circa cinquecento milioni di lire l'anno, a fronte di altrettanti destinati alla sola dirigenza (quattro unità), oltre gli svariati *benefit* e gettoni di presenza riconosciuti ai membri del consiglio di amministrazione —

se non ritenga opportuno intervenire per sollecitare il passaggio dei dipendenti del Cis Service alla Banca Cis, considerate le provate capacità, la professionalità e le competenze del personale della società e il ripetuto utilizzo delle stesse da parte dell'istituto di credito;

se non ritengano opportuno avviare iniziative atte al ripristino delle regole e dei diritti fondamentali dei lavoratori della società, sistematicamente oltraggiati da retribuzioni inadeguate e dalla mancata applicazione del contratto di lavoro « bancario »;

se corrisponda a verità che la società Cis Service sia stata utilizzata in questi anni dalla Banca Cis per attribuire incarichi dirigenziali costosi e non necessari, elargire emolumenti faraonici per consulenze spesso inutili, provocando così lo stato di crisi della società;

se non intendano indagare sulle motivazioni reali che hanno indotto i vertici della banca ad avviare la procedura di liquidazione volontaria del Cis Service;

se non ritengano opportuno verificare la correttezza di tali procedure, considerato che il liquidatore della società è al tempo stesso direttore centrale della Banca Cis. (4-05357)

CIAPUSCI. — *Ai Ministri dei trasporti e delle telecomunicazioni e degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a Livigno, zona franca in provincia di Sondrio, che è servita da tre strade alle quali si accede attraverso altrettanti valichi con altitudine variabile dai 1800 ai 2500 metri sul livello del mare, quindi praticabili con parecchie difficoltà nella stagione invernale, due dei tre valichi mettono in comunicazione con la vicina Svizzera;

i tre accessi presentano le seguenti problematiche:

1) valico del Foscagno (2470 m. ca. sul livello del mare): pone in comunicazione Livigno con l'alta Valtellina ed il territorio italiano, con dogana che rimane aperta al transito leggero 24 ore su 24, chiusa di notte al passaggio di marcia degli automezzi ad uso promiscuo ed autocarri, anche se privi di carico e quindi non assoggettabili alle operazioni di dogana;

2) valico della Forcola: collega Livigno all'Italia ed alla Svizzera; aperto solo in stagione estiva dalle 6 alle 20, chiude con la prima neve per riaprire alla fine di maggio, ed è servito da due dogane distanti tra loro che chiudono contemporaneamente; capita spesso che la cittadinanza rimanga chiusa tra le due dogane;

3) valico del Gallo: collega Livigno alla Svizzera con una strada di proprietà comunale ed una galleria di valico di proprietà privata di cittadini svizzeri, con orario di apertura dalle 8 alle 20 dal martedì alla domenica, il lunedì, onde poter consentire il passaggio dei frontalieri di tutta l'alta Valtellina in Svizzera, e aperto dalle 5 alle 20;

Livigno è un centro turistico molto importante per l'economia valtellinese, che offre in alta stagione lavoro ad oltre 2500 utenti, con affluenza turistica sia italiana che straniera proveniente da tutti i valichi menzionati. Si tratta oltretutto di una zona di alta montagna (1816 metri sul livello del mare); la frazione di Trepalle, centro abitato più alto d'Europa anche durante l'inverno, è raggiungibile con notevoli difficoltà soprattutto nella stagione invernale, situazione che si aggrava ulteriormente anche dalla inefficienza delle strade statali da cui viene servita;

rimanendo chiusi due valichi durante la notte, ed essendo proibito il transito ad autocarri e promiscui anche se vuoti, conseguono notevoli danni alla normale attività imprenditoriale e si creano numerose problematiche organizzative al settore imprenditoriale turistico-commerciale, ed in particolare agli autotrasportatori residenti nel comune di Livigno, i quali si vedono costretti a rinunciare ad opportunità di lavoro proprio perché tale divieto di transito rappresenta un insormontabile ostacolo che, nell'attuale periodo di recessione non garantisce la regolare produttività —

se, per il passo della Forcola, aperto solo nella stagione estiva, sia possibile allargare l'orario di apertura delle dogane almeno dalle ore 6 alle ore 22, con collegamenti anche telefonici tra di esse in modo da eliminare il disagio di che la cittadinanza rimanga bloccata nel tratto di strada tra le due dogane stesse;

se, per il passo del Gallo, da ottobre a maggio unico collegamento internazionale, se sia possibile allargare l'orario di apertura delle dogane dalle 5 alle 22 di tutti i giorni, onde consentire un migliore transito ai frontalieri valtellinesi, già gravati da una penalizzante situazione di lavoro all'estero, e se intenda attivarsi affinché venga studiata la fattibilità di un collegamento pubblico che supplisca all'attuale disagio per la formazione di interminabili code soprattutto nel periodo invernale che si creano poiché la galleria di valico di proprietà privata è a senso unico alternato;

se, per il passo del Foscagno, unico collegamento sempre attivo per il traffico leggero, non si possa lasciare libero il transito anche agli automezzi per il trasporto delle merci ed a uso promiscuo qualora si presentino in dogana senza carico, così come consentito in tutte le altre dogane d'Italia. (4-05358)

PAMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nella provincia di Lecce sostanziale e preoccupante è il fenomeno dello sfruttamento del lavoro, soprattutto di quello minorile, con la conseguenza di una situazione di disagio generale nel mondo imprenditoriale salentino;

la disoccupazione nel Salento ha raggiunto e superato ogni limite di tollerabilità anche a causa dell'assenza di nuove iniziative imprenditoriali e degli ormai insopportabili oneri fiscali che non consentono alla piccola e media impresa di decollare —

quali iniziative il Governo intenda assumere per risolvere tali situazioni;

se non ritenga di dover affrontare tale problematica con investimenti strutturali pubblici, onde determinare l'*habitat* naturale per nuovi insediamenti produttivi capaci di dare risposta esauriente alla richiesta di occupazione. (4-05359)

PAMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nella provincia di Lecce è divenuto fortemente preoccupante il problema dello sfruttamento del lavoro minorile determinando, tra l'altro, un diffuso disagio nel mondo imprenditoriale del Salento;

ultimo episodio denunciato dalla stampa locale è quello di Lizzanello, in provincia di Lecce, dove un calzaturificio sfruttava giovani donne per un lavoro estenuante di dieci-dodici ore al giorno con una retribuzione di 500.000 lire al mese;

tale impresa era, inoltre, sprovvista delle elementari norme di sicurezza sia riguardo gli ambienti adibiti al lavoro sia relativamente all'emissione di fumi e allo smaltimento dei rifiuti speciali e nocivi;

la triste situazione delle *baby-operaie* è un problema ormai diffuso nel territorio salentino anche a causa dei sempre più insopportabili oneri fiscali che non danno l'opportunità alle piccole e medie imprese di regolarizzare la loro posizione aziendale —:

quali iniziative il Governo intenda assumere per risolvere tale situazione in modo da salvare e difendere l'occupazione salentina e la rete imprenditoriale delle piccole e medie imprese;

se non ritenga inoltre di dover affrontare tale problematica con incentivi volti allo sviluppo locale e caratterizzanti la lotta al lavoro nero. (4-05360)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

l'orario di lavoro dei dirigenti ministeriali sembra quasi essere stato ridotto a tre ore al giorno (dalle ore 10 alle ore 13), specificamente dal lunedì al venerdì;

infatti si riesce, e con difficoltà, a trovare qualche dirigente soltanto nell'arco delle tre ore sopra evidenziate —:

cosa intendano fare per far rispettare a tutti, senza eccezione alcuna (dall'uscire al direttore generale), l'orario di lavoro, che dovrebbe essere di sei ore al giorno per l'intera settimana, ed affinché tutti i dipendenti ministeriali, e non solo le basse categorie, siano al posto di lavoro nelle ore stabilite e svolgano pienamente la loro attività, riservandosi la lettura dei giornali negli orari non di ufficio. (4-05361)

LUCCHESI. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere:

quali siano i dati relativi ai bilanci Eni dell'ultimo triennio;

quale sia l'utile complessivo e se e quanto abbia pagato di imposte tale ente;

quale sia l'emolumento annuo (comprese le indennità) percepite dall'amministratore delegato e dal presidente dell'Eni. (4-05362)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

viste le difficoltà nella eliminazione della vergognosa giungla retributiva, che caratterizza l'amministrazione pubblica —:

se non si ritenga di assumere le iniziative necessarie perché sia previsto che i vertici degli enti pubblici, anche economici, e in generale di tutta la pubblica amministrazione (Stato, regioni, province, comuni), non possano percepire emolumenti annui (comprensivi di indennità varie) superiori all'emolumento del Capo dello Stato. Come è senza dubbio a conoscenza del Governo, attualmente la situazione è ben diversa ed appare scandalosa, considerato che il cittadino-contribuente è vessato da una imposizione fiscale forte ed iniqua. (4-05363)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non intenda eliminare la erogazione di denaro pubblico ai giornali ed invece fornire agevolazioni tariffarie, da quelle postali a quelle telefoniche e di energia elettrica. Si è verificato sin'oggi che sono stati concessi finanziamenti ad alcuni giornali, anche a quelli di carattere commerciale (compresa la stampa fumettistica od oscena), mentre addirittura sono stati esclusi dai benefici alcuni organi di stampa periodica che trattano temi di economia e politica. Una agevolazione tariffaria per la stampa quotidiana e periodica non commerciale va prevista, eliminando qualsiasi finanziamento. (4-05364)

SAIA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

la giunta esecutiva del Coni sta per bandire un altro concorso, per il sesto livello, allo scopo di completare la sistemazione dei dipendenti assunti in virtù delle leggi n. 554 del 1988 e n. 81 del 1991, senza tener conto dei dipendenti che già operavano nei vari settori del Coni, ma soprattutto nella divisione concorsi pronostici (totocalcio) e che hanno ricoperto per diversi anni incarichi di responsabilità, pur essendo inquadrati nella quarta, quinta o, al massimo, sesta qualifica funzionale;

gli assunti con la legge n. 554 del 1988, con quattro anni di anzianità si trovano inquadrati nella settima e nell'ottava qualifica;

in alcuni settori del Coni il personale (abbondante) arriva a fare trecento-quattrocento ore di straordinario all'anno senza una reale necessità;

il ricorso presentato al Tar da alcuni dipendenti del Coni, con il quale si denuncia la illegittimità della nomina alla settima qualifica dei dipendenti provenienti dalla terza e dalla quarta qualifica, richiede tempi lunghi, per verificare le finalità ed annullare gli effetti dei provvedimenti impugnati —;

quale sorte si intenda riservare ai dipendenti del Coni, di quarta e quinta qualifica che per anni hanno svolto mansioni superiori e che, per effetto dei concorsi per settima e ottava qualifica, si vedono scavalcati da personale assunto da appena tre anni con la terza qualifica funzionale;

quali siano gli strumenti che questi dipendenti possono usare per rivendicare i propri diritti, visto che non possono ricorrere al Tar in quanto non vi è nessuna delibera della giunta esecutiva del Coni con la quale si affidano tali mansioni e che non è possibile ricorrere al giudice ordinario in quanto, trattandosi di pubblico impiego, la giurisdizione spetta al Tar, anche se il

decreto legislativo n. 29 del 1993 prevede la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego;

se sia vero, e, in caso positivo, quale ne sia il motivo, che fra i promossi alla settima ed all'ottava qualifica vi siano parenti e amici di alti dirigenti del Coni e di magistrati e sindacalisti;

quali iniziative intenda assumere per far piena luce sulla questione e per rendere giustizia a quei dipendenti del Coni, di quarta e di quinta qualifica, che per anni hanno svolto di fatto mansioni superiori. (4-05365)

RICCIOTTI. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'ex ispettore generale dell'ispettorato centrale repressioni frodi del Ministero delle risorse agricole, dottor Vincenzo Pilo, nel corso di una audizione presso la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha affermato che oltre millesettecento miliardi di lire di sanzioni amministrative, da comminare a soggetti inadempienti, rischiano di non essere incassate dallo Stato per la prescrizione dei termini di emanazione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento;

l'ammontare delle sanzioni amministrative da comminare corrisponde ad un importo eguale, e cioè millesettecento miliardi di somme indebitamente riscosse e che devono essere restituite allo Stato, per cui il credito erariale complessivo è di tremilaquattrocento miliardi di lire;

le ordinanze-ingiunzioni, emesse dall'ispettorato repressione frodi entro il termine legislativo di cinque anni dalla contestazione molto spesso impugnate con successo, ciò che evidenzia quindi un profilo di superficialità sia negli accertamenti che determinano la contestazione, sia nella formulazione delle relative ordinanze ingiunzioni —;

quale sia il numero delle contestazioni per le quali occorre procedere al-

l'emanazione delle ordinanze-ingiunzioni, suddiviso per fasce di prodotto e di importo e per periodo temporale di effettuazione della contestazione stessa;

quali misure si intendano adottare nel breve periodo per superare l'emergenza delle ordinanze-ingiunzioni arretrate che devono essere emesse;

quale sia il tasso di ordinanze-ingiunzioni emesse che sono andate a buon fine negli ultimi cinque anni, con l'indicazione degli importi relativi a quelle emesse e le somme effettivamente acquisite alle casse statali, e quali siano altresì i procedimenti oppositivi ancora in essere e la relativa durata degli stessi nei vari gradi di giudizio;

quali siano i tempi di attuazione della riforma dell'ispettorato repressione frodi prevista dalla legge di costituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i cui termini di attuazione sono largamente superati. (4-05366)

RICCIOTTI. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il mercato del riso sta attraversando un difficile momento a causa delle notevoli difficoltà che il prodotto italiano incontra sul mercato sia per la sua commercializzazione sia per il livello dei prezzi troppo bassi;

la politica comunitaria adottata dalla Commissione europea attraverso le importazioni di riso a dazio zero dai paesi Ptom, le concessioni tariffarie sui contingenti Gatt, le modalità di gestione delle esportazioni dai paesi aderenti all'accordo Gatt e le difficoltà all'ampliamento delle possibilità di esportazione del riso comunitario a valere sui contingenti Gatt, deve ritenersi come la causa principale di tali gravi difficoltà, che rischiano di compromettere la produzione futura —:

se le autorità italiane hanno rappresentato con la dovuta energia agli organi comunitari che le misure fino ad ora adot-

tate nei confronti delle importazioni a dazio zero dai paesi d'oltremare e le riduzioni tariffarie sui contingenti Gatt mal si conciliano con la politica di mercato, che ha come obiettivo quello di mantenere una produzione comunitaria di riso pari almeno ai livelli attuali e di tutelare quindi gli interessi legittimi dei produttori e delle loro famiglie;

se non si ritenga opportuno richiedere alla Commissione europea di procedere ad una revisione delle modalità di gestione dei contingenti di importazione Gatt in quanto gli stessi sono completamente affidati agli operatori dei paesi esportatori senza alcun controllo da parte dell'Unione;

per quali motivi non sia ancora richiesto alla comunità di poter utilizzare per la campagna attuale il saldo di 75.000 tonnellate di riso comunitario non esportato nella decorsa campagna in attuazione degli accordi Gatt in modo da consentire di alleggerire notevolmente il mercato che attualmente evidenzia un'eccedenza che deprime i prezzi di mercato;

quali siano stati gli interventi e le azioni sviluppate in sede comunitaria per assicurare al settore risicolo il mantenimento degli attuali livelli produttivi senza preferenziare totalmente le esigenze derivanti dagli accordi commerciali dell'*Uruguay round*. (4-05367)

RICCIOTTI. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'Unaprol è la maggiore unione delle associazioni dei produttori oleicoli, che riunisce oltre 550.000 produttori su un complesso di circa 950.000 olivicoltori;

l'Unaprol, come le altre unioni di associazioni di produttori, gestisce, sulla base della specifica regolamentazione comunitaria, il regime di concessione degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva;

i controlli effettuati dell'Agecontrol sull'attività della predetta unione hanno evidenziato gravi carenze nella gestione stessa, come il mancato versamento all'Aima degli interessi maturati sui fondi ricevuti dall'Aima stessa per il pagamento degli aiuti ai produttori, oltre ad irregolarità nella tenuta della contabilità;

a seguito della procedura sanzionatoria posta in atto è stata decisa la sospensione dell'Unaprol dallo svolgimento della sua attività per il periodo di un anno —;

quale sia il testo completo delle contestazioni mosse all'Unaprol, così come rilevabili dal verbale dell'Agecontrol;

quali siano i motivi del ritardo della procedura di sospensione, visto che il verbale dell'Agecontrol dovrebbe essere del mese di gennaio 1996, la decisione dell'apposito comitato del mese di giugno 1996 e il provvedimento sospensivo del mese di settembre e ancora non vi è stata la pubblicazione dell'avviso di sospensione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

quali siano i motivi di una così lieve sanzione, in considerazione del fatto che altre associazioni di produttori sono state, in passato, sospese per periodi più lunghi e per infrazioni più lievi;

quali procedure l'Aima intenda porre in atto per tutelare i diritti dei produttori al pagamento dell'aiuto, in considerazione del fatto che la gestione delle domande di aiuto e i relativi pagamenti dovrebbero avvenire in forma diretta e ciò potrebbe provocare difficoltà operative e ritardi gravissimi; a tal proposito, si ricorda che il sistema informativo dell'Aima, Sinoil, per la gestione dell'aiuto prevede che le domande dei produttori vengano presentate direttamente presso le associazioni di appartenenza e da qui trasmesse alle Unioni e quindi all'Aima per i successivi controlli e per il relativo pagamento. (4-05368)

STELLUTI, CHIUSOLI, LUCÀ, LUCIDI e MASELLI. — *Al Presidente del Consiglio*

dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

in data 23 luglio 1993 veniva sottoscritto tra Governo, Confindustria e sindacati Cgil, Cisl e Uil, il « Protocollo d'intesa sulla politica dei redditi, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo »;

l'articolo 2 del predetto protocollo stabiliva un diverso assetto contrattuale, organizzato su due livelli: il primo nazionale di categoria, ed il secondo decentrato a livello aziendale;

il comma 2 del suddetto articolo fissava le modalità d'attuazione per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro prevedendo una durata quadriennale per la parte normativa ed una durata biennale per quella economica;

per quanto attiene la parte economica il protocollo fissava, nel rispetto dei parametri d'inflazione programmata nelle sessioni di confronto semestrali — previste nello stesso accordo —, e nei documenti di programmazione economico-finanziaria stabiliti dal Governo ed approvati dal Parlamento, le quantità economiche oggetto del negoziato. Per il secondo biennio di validità contrattuale, l'accordo fa esplicito riferimento, tra i parametri di cui tenere conto nell'individuazione degli incrementi dei minimi contrattuali, alla « comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel biennio precedente »;

in data 30 giugno 1996 è scaduto il primo biennio di validità per la parte economica del contratto collettivo nazionale del lavoro per gli addetti dell'industria metalmeccanica;

a tutt'oggi, l'atteggiamento di chiusura di Federmeccanica ha impedito, senza che peraltro venissero fornite spiegazioni o proposte alternative di merito, che la trattativa si chiudesse positivamente sia per le aspettative dei lavoratori che per l'andamento dell'attività produttiva delle imprese;

è previsto per il giorno 22 novembre 1996 uno sciopero generale della categoria, che fa seguito ad altre iniziative sindacali messe in atto per rimuovere il comportamento dilatorio e, di fatto, lesivo sia della dignità dei lavoratori del settore, sia delle loro retribuzioni già provate dalla dinamica inflattiva superiore ai tassi programmati —:

quali iniziative intenda assumere il Governo, firmatario del protocollo, per dare soluzione alla vertenza e garantire la corretta applicazione dell'accordo del 23 luglio 1993;

se in particolare il Ministro del lavoro non intenda convocare un incontro tra le parti, per avviare il necessario confronto per dare una soluzione positiva alla vertenza e garantire le condizioni di pace sociale, nel rispetto delle enunciazioni politiche del Governo e dell'accordo di luglio 1993, necessarie per l'ingresso del nostro Paese in Europa. (4-05369)

RICCIOTTI. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la normativa comunitaria in materia di concessione degli aiuti previsti dalla politica agricola comune per il grano duro stabilisce l'obbligo di impiegare seme certificato in misura pari al cento per cento del fabbisogno minimo, stabilito in centotanta chilogrammi per ettaro;

il mancato utilizzo del seme certificato e cartellinato deve essere adeguatamente giustificato e dimostrato per poter beneficiare dell'indennità di compensazione comunitaria;

nelle decorse campagne l'Italia si è avvalsa della deroga per autorizzare i produttori di grano duro ad impiegare una percentuale inferiore al cento per cento per poter continuare a beneficiare delle indennità compensative, e ciò in quanto esiste una oggettiva difficoltà nel poter disporre di tutto il quantitativo di seme

certificato necessario alle semine delle superfici per le quali vengono richiesti gli aiuti della politica agricola comune;

attualmente non è stato raggiunto alcun accordo di filiera per poter mettere a disposizione dei produttori il seme necessario ad un prezzo massimo garantito, in modo da non aggravare ulteriormente i bilanci delle aziende cerealicole —:

se non ritenga necessario:

a) intervenire immediatamente affinché anche per le semine della campagna 1996-1997 venga emanata la norma di deroga dall'impiego del cento per cento di seme certificato di grano duro, per tenere conto delle gravi e perduranti difficoltà di approvvigionamento del seme e dei prezzi in continua ascesa, e ciò al fine di evitare che i produttori debbano rinunciare a richiedere ed ottenere le compensazioni previste dalla politica agricola comune;

b) promuovere l'avvio di trattative tra le organizzazioni professionali a vocazione generale in rappresentanza dei produttori e le organizzazioni professionali dei sementieri, per pervenire ad un accordo di filiera che garantisca gli approvvigionamenti del seme necessario alle semine e i relativi prezzi, atteso che il regime di deroga non potrà continuare ad essere adottato anche nelle prossime campagne, in quanto negli altri Stati membri la norma in questione è già pienamente applicata dalle decorse campagne;

quali siano i motivi che hanno impedito fino ad ora di raggiungere l'auspicato accordo di filiera e che costringono ad interventi tardivi e sull'onda di pressioni da parte dei produttori al momento delle semine. A tal proposito, si ricorda che già nel 1995 si adottò la deroga sotto la spinta di una dura protesta dei produttori siciliani, che si trovavano nella assoluta impossibilità di rispettare l'impegno previsto dalla regolamentazione comunitaria.

(4-05370)

RICCIOTTI. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

a partire dal 1996 l'Aima ha instaurato un nuovo sistema di pagamento degli aiuti che dovrebbe tenere conto delle disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria in materia di riconoscimento delle funzioni di organismo pagatore;

tale sistema si è concretizzato nell'affidamento alla Banca nazionale dell'agricoltura delle funzioni di tesoreria unica dell'Aima, attraverso la stipula di una apposita convenzione che consentirà di far transitare nelle casse della banca stessa circa diecimila miliardi di lire all'anno;

la procedura di pagamento risulta complessa e lunga, in quanto i fondi passano dalla tesoreria dello Stato alla Banca nazionale dell'agricoltura e da questa alle sei banche che sono in « cordata » con la Bna e che effettuano materialmente il pagamento degli aiuti ai beneficiari;

la suddetta procedura sta provocando notevoli danni ai produttori, i quali ricevono il pagamento degli aiuti loro spettanti con notevolissimo ritardo rispetto ai precisi e perentori termini comunitari fissati dalla regolamentazione europea —;

come vengano rispettati i termini comunitari di pagamento e se risponde al vero che l'Aima fa figurare avvenuto il pagamento entro tali termini solo facendo riferimento alla data del trasferimento dei fondi dalla tesoreria dello Stato alla Banca nazionale dell'agricoltura;

se sia vero che, qualora l'Unione europea scoprisse, come è probabile, l'artificio contabile che elude il rispetto dei termini di pagamento, si andrebbe incontro al mancato riconoscimento della spesa da parte dell'Unione stessa ed al relativo addebito a carico dell'erario italiano, con conseguenze anche sul piano della responsabilità amministrativa e contabile per i dirigenti dell'Aima;

quali siano i motivi che non hanno spinto ad utilizzare i servizi della tesoreria dello Stato, che ha in corso un processo di ristrutturazione che consente di gestire in tempo reale e con sofisticati sistemi infor-

matici, collegati direttamente con gli organismi pagatori come l'Aima, elenchi di migliaia di beneficiari, optando per il servizio di tesoreria esterno e per il complesso e farraginoso sistema sopra descritto;

se non si ritenga opportuno trasferire d'ufficio le associazioni aderenti l'Unaprol ad altre unioni, in modo da garantire la continuità nella gestione del regime di aiuto e di pagamento delle relative indennità. (4-05371)

ROTUNDO, STANISCI, MASTROLUCA, ABATERUSSO, MALAGNINO, ROSIELLO, SCOZZARI, LUMIA, BONITO, OCCHIONERO, FAGGIANO, DANIELI e PITTELLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in un comunicato del dottor David Monti, sostituto procuratore di Aosta, del 13 ottobre 1996, si legge testualmente: « Sono costretto contro la mia volontà ed il mio costume a dire pubblicamente che vi è in corso un tentativo di sottrarmi le complesse investigazioni che sto conducendo »;

il riferimento è alle inchieste *phoney money* e *lobbying* che riguardano una tentata truffa ai danni di banche utilizzando titoli di Stato non esigibili e la presunta costituzione di una associazione segreta che, secondo gli inquirenti, avrebbe interferito nella vita dello Stato e nella nomina di cariche istituzionali;

nel comunicato citato è tra l'altro detto: « in breve arco di tempo, le inchieste hanno portato alla luce una serie di fatti di estrema gravità rispetto ai quali è doveroso fare piena chiarezza e sarebbe possibile pervenire ad ulteriori e più importanti risultati qualora mi fosse permesso di investigare ancora »;

le affermazioni sopra richiamate sono di particolare gravità in sé;

a ciò va aggiunta la denuncia, di alcune settimane fa, del procuratore della Repubblica di Aosta, che il dottor Monti,

privo di scorta, sia stato oggetto di minacce, che è facile immaginare fossero collegate alle inchieste in corso —:

quale sia la valutazione del Governo sulle dichiarazioni del dottor David Monti;

quali iniziative intenda assumere per evitare che i tentativi denunciati di sottrazione dell'inchiesta possano andare in porto e per consentire e tutelare il lavoro investigativo e le inchieste *phoney money e lobbyng*. (4-05372)

MARENGO e IACOBELLIS. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il 6 novembre 1996, giorno successivo all'assemblea dei soci della Seap (Società esercizio aeroporti Puglia) per il rinnovo delle cariche sociali, la stampa nazionale e quella barese hanno diramato la notizia che l'amministratore delegato della società Eas (European avian service), controllata al cento per cento dalla compagnia aerea privata *Air One*, avrebbe offerto ad un improbabile « capo dell'ufficio legale » del ministro Burlando, Vito Carella, lire diciassette miliardi per acquistare la Società Eap, concessionaria di *Civilavia* per la gestione precaria degli aeroporti di Bari, Brindisi, Taranto e Foggia;

l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dispone la costituzione di apposite società di capitale per la gestione degli aeroporti e per la realizzazione delle infrastrutture, anche per quelli attualmente gestiti in parte dallo Stato, come gli scali pugliesi;

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, definisce le partecipazioni azionarie alle società di gestione dei servizi aeroportuali;

va considerata inoltre la normativa comunitaria relativa all'abuso di posizioni dominanti, anche nel settore del trasporto aereo;

per la costituzione delle suddette società di capitale il Ministro dei trasporti e della navigazione deve emanare un regolamento, necessario a definire la disciplina delle costituenti società, con riguardo, in particolare, ai criteri di scelta dei possibili soci;

il capitale sociale attuale della Seap spa è di lire 2.075.000.000, mentre l'offerta della Eas di diciassette miliardi —:

quali iniziative si intendano intraprendere al fine di evitare situazioni da cui possa derivare abuso di posizione dominante nella gestione dei servizi aeroportuali, come nel caso prospettato in cui una compagnia aerea, direttamente o per interposta persona o società derivata, acquisisca il controllo di fatto della società di gestione aeroportuale con una qualsivoglia partecipazione al capitale, e, eventualmente, l'assunzione di determinate cariche sociali, determinando il controllo degli approdi di altre compagnie concorrenti, nazionali ed internazionali. (4-05373)

MANZATO e GERARDINI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in un'area ristretta compresa tra Monselice ed Este esistono tre cementifici: Italcementi, Cementizillo e Cementeia di Monselice;

la ditta Italcementi spa intende utilizzare nel proprio processo produttivo, su una delle tre linee esistenti, pneumatici usati, nel limite del venti per cento del combustibile totale e, a tale proposito, trattandosi di attività di recupero di rifiuti specificatamente individuati in appositi decreti ministeriali, ha trasmesso comunicazione di inizio di attività alla regione;

la provincia di Padova ha ritenuto necessario chiedere un periodo di sperimentazione, data la rilevanza dell'impianto e constatato che nella relazione allegata alla comunicazione trasmessa dalla regione mancavano alcuni dati con riferi-

mento alla possibilità di emissioni di inquinanti tossici (ad esempio, idrocarburi policiclici aromatici);

la prima fase della sperimentazione, che prevedeva la messa a punto del sistema di alimentazione dei pneumatici al forno con simulazione della loro introduzione, è stata conclusa l'8 novembre 1996, mentre la seconda, che doveva iniziare l'11 novembre e terminare il 15 febbraio 1997, consistente nell'alimentazione del forno con pneumatici di diversa pezzatura come combustibile, è stata sospesa in seguito alla diffida del sindaco di Monselice;

la decisione della Italcementi spa di utilizzare pneumatici usati nel proprio processo produttivo ha creato un giustificato e comprensibile allarme tra le popolazioni della zona, tanto che sempre più numerose sono le prese di posizione contrarie, le petizioni e le iniziative di protesta;

i tre cementifici si trovano in un'area di particolare valore ambientale: il Parco dei Colli euganei, istituito con legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38;

le centraline di controllo installate in quest'area dalla provincia di Padova rilevano quotidianamente livelli di inquinamento da polveri non inerti, cosicché sempre più insistenti sono le richieste — la commissione tecnica regionale per l'ambiente si è espressa favorevolmente — di inserire Monselice, Este e i comuni limitrofi nell'ambito del piano regionale di risanamento dell'aria o di un apposito piano di risanamento a carattere locale;

il consiglio comunale di Monselice oltre ad aver aderito alla manifestazione di protesta, tenutasi nei giorni scorsi, promossa dal comitato « Lasciateci respirare », ha chiesto venga chiarito in maniera definitiva che particolari rifiuti non possano essere usati come combustibile alternativo nei forni delle cementerie, e che siano tutelate le aree protette o soggette a particolari condizioni di rischio ambientale in modo da evitare che subiscano incrementi anche lievi di inquinamento —;

se sia a conoscenza della gravità della situazione venutasi a creare in seguito alla decisione della Italcementi spa di utilizzare pneumatici usati come combustibile alternativo;

se non ritenga di dover condividere le preoccupazioni dei cittadini residenti in un'area di forte impatto ambientale;

quali iniziative intenda assumere per rispondere positivamente alle richieste del consiglio comunale di Monselice;

se non consideri opportuno prevedere nel decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sui rifiuti, recentemente presentato, il divieto di utilizzare particolari tipologie di rifiuti come combustibile alternativo nei forni dei cementifici che si trovano in aree di interesse ambientale e/o di tutela paesaggistica.

(4-05374)

LANDOLFI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

i compensi maturati dagli artisti interpreti o esecutori — ai sensi dell'articolo 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni — e non distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono versati all'Imaie (Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori);

ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, l'Imaie è tenuto a determinare l'ammontare dei compensi spettanti a ciascun artista interprete o esecutore in base ai criteri definiti da accordo concluso tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o esecutori, finanziarie dei contratti collettivi nazionali. Il medesimo accordo stabilisce altresì le modalità di riscossione ed erogazione dei compensi —;

se il suddetto accordo sia stato raggiunto;

quali associazioni e organizzazioni sindacali di categoria degli artisti interpreti o esecutori, abbiano firmato l'accordo con l'Imaie;

quali siano le *Gazzette Ufficiali della Repubblica* italiana contenenti gli elenchi degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 93;

a quanto ammontino i compensi non distribuibili devoluti, a tutt'oggi, all'Imaie;

a quali attività l'Imaie abbia destinato i suddetti compensi non distribuibili ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge 5 febbraio, n. 93. (4-05375)

LANDOLFI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi degli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso; tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del relativo regolamento di attuazione;

i concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, (articolo 15, ottavo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223) —:

quali criteri di determinazione e quali modalità di riscossione dell'equo compenso riservato agli artisti interpreti o esecutori come previsto dal suindicato regolamento siano stati adottati;

a quanto ammontino le somme versate dalla Rai dal 1975 a tutt'oggi sullo speciale conto Afi (Associazione dei fonografici italiani), concernente i proventi destinati agli artisti interpreti esecutori;

quale sia l'ente interlocutore degli artisti interpreti esecutori aventi diritto ai compensi accantonati dall'Afi in attesa del regolamento di riparto. (4-05376)

COSTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la Federazione autotrasportatori italiani ha indetto una manifestazione, prevista per il 7 novembre 1996 a Roma, con l'obiettivo di protestare contro la legge finanziaria e la politica economica del Governo Prodi;

la questura di Roma ha vietato la manifestazione per non meglio precisate ragioni di ordine pubblico;

in un comunicato stampa emesso in data 30 ottobre 1996, la Federazione autotrasportatori italiani affermava che la motivazione del suddetto divieto, addotta verbalmente dal questore di Roma, Genaro Monaco, consiste nel fatto che il camion rappresenta « un'arma impropria » —:

se i fatti citati rispondano a verità e quali considerazioni il Ministro interrogato, quale rappresentante del Governo, intenda formulare in merito alla tutela di diritti fondamentali quali la libertà di pensiero, di espressione e di critica verso l'operato del Governo stesso. (4-05377)

STUCCHI. — *Ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni passati la stampa locale della provincia di Bergamo si è occupata del caso di cinque famiglie residenti ad Azzano San Paolo (Bergamo), in alloggi edificati su aree destinate ad edilizia economica e popolare dalla Società Socefin Srl, che rischiano di dover lasciare i propri alloggi in quanto l'amministrazione comunale ritiene che gli stessi andassero assegnati a famiglie residenti esclusivamente sul territorio dello stesso comune;

la presa di posizione dell'amministrazione comunale si fonda sul contenuto della delibera di consiglio n. 17 del 19 giugno 1992, sul cui contenuto il Coreco non ebbe nulla da eccepire, seppur contenesse un passaggio chiaramente illegittimo nella parte in cui prevedeva l'assegnazione

degli alloggi ai soli residenti nel comune di Azzano senza fare riferimento alcuno ai bacini previsti dalla normativa vigente;

nel particolare risultava violata la disposizione contenuta nell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che rinvia al disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 30 dicembre 1972, che richiede, per quanto concerne il caso in narrativa, la residenza ovvero la prestazione di attività lavorativa nel comune in cui si trovano gli alloggi o, per quelli compresi in un programma comprensoriale, in uno dei comuni del comprensorio;

a conferma di quanto sopra detto, la delibera n. 5/46269 del 23 dicembre 1993, adottata dalla giunta regionale della Lombardia ed avente ad oggetto l'erogazione di contributi nell'ambito dell'attuazione del programma di edilizia agevolata per l'anno 1990, destinando un importo di lire 350 milioni all'iniziativa della Società Socefin Srl per il comune di Azzano San Paolo, rammentava, al punto 7), che gli alloggi finanziati dovessero essere destinati a soggetti aventi i requisiti per l'edilizia agevolata rinviando a tal proposito a quanto contenuto al punto 1.1 della delibera di giunta regionale n. 4/15583 del 9 dicembre 1986, ossia a soggetti che abbiano la residenza, ovvero l'attività-lavorativa nel comune o nell'ambito sovracomunale in cui vengono realizzati gli alloggi;

non può certo ritenere corretto il comportamento dell'amministrazione comunale che, dovendo occuparsi della questione in oggetto, ha preferito agire direttamente, in forza di una previsione illegittima contenuta nella delibera approvata dal Coreco non curandosi dei costi del successivo ricorso al Tar ed i cui costi ricadranno, come sempre, sulla collettività —;

se siano a conoscenza dei fatti sopra esposti;

se ritengano funzionale al sistema della autonomie locali il controllo esercitato dagli organi regionali preposti, nel

caso specifico, ma pure sulla generalità degli atti delle amministrazioni locali;

se ritengano tollerabile solo che i problemi creati dall'amministrazione comunale e dalla società Socefin Srl causino disagi a chi legittimamente oggi abita tali alloggi. (4-05378)

TABORELLI e GALATI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

sono oggi ben conosciuti i rischi del fumo per l'uomo e, in conseguenza, sia l'Unione europea in sede comunitaria sia il ministero della sanità in sede nazionale hanno intrapreso una pressante azione informativa diretta a contrastare il tabagismo;

si è così considerevolmente ridotto il numero dei fumatori, ma soprattutto la qualità di prodotto da fumo consumata dai singoli;

permane, tuttavia, il rischio che i minori di età possano reperire i prodotti da fumo e alla cosa si deve prestare una particolare attenzione perché il vizio del fumo si acquisisce in genere in giovane età. Quando ancora non si conoscevano appieno i rischi del fumo il legislatore pose norme precise in materia e il regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, ancora vigente, e l'articolo 730 del codice penale vietano la vendita di tabacco ai minori; e proprio in correlazione con tale divieto, la vendita del tabacco è affidata a soggetti scelti e controllati dallo Stato;

tuttavia, in seguito, con incredibile leggerezza, l'articolo 20 della legge 8 agosto 1977 n. 566, ha ammesso l'installazione dei distributori automatici di sigarette: la presenza di tali distributori rende di fatto possibile l'acquisto di prodotti di tabacco lavorato ad una collettività indiscriminata di consumatori, ivi compresi i minori;

l'applicazione della citata legge era regolamentata da una rigida normativa amministrativa che di fatto permetteva solo in rarissimi casi l'effettiva installa-

zione di dette apparecchiature, tanto che il numero di distributori presenti sul territorio era assai esiguo;

nell'agosto del 1995 la direzione generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha radicalmente modificato la regolamentazione amministrativa citata prevedendo un sensibile ampliamento delle possibilità di installazione di detti distributori, sopprimendo la preventiva autorizzazione degli ispettori compartimentali dei monopoli dianzi prevista;

questa nuova regolamentazione, fortemente caldeggiata dai produttori di distributori automatici, ha reso possibile l'installazione in breve tempo di un crescente numero di distributori di sigarette —:

se non ritenga opportuno, a difesa della salute pubblica in particolare modo di quella dei minori tornare a restringere in via amministrativa le ipotesi previste per l'installazione di detti apparecchi e puntare, attraverso opportune iniziative legislative, alla soppressione dell'articolo 20 della citata legge che ne ammette l'installazione. (4-05379)

MOLINARI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

la legge n. 560 del 24 dicembre 1993, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, ed entrata in vigore il 15 gennaio 1994 ha stabilito: a) la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agli assegnatari o i loro familiari conviventi conducenti in locazione da almeno un quinquennio e non in mora con i pagamenti; b) che il prezzo di acquisto debba essere calcolato applicando un moltiplicatore pari a cento alle rendite catastali determinate dalla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del ministero delle finanze e che il costo così ottenuto debba essere ridotto dall'uno al venti per cento per ogni anno di vetustà dell'immobile (Precedentemente alla legge n. 560 gli immobili venivano ceduti per cifre irrisorie, dai quattro ai dieci milioni, seguendo il diritto di riscatto);

una larga parte degli alloggi di edilizia pubblica risultano aver subito piccole modifiche migliorative (ad esempio, verande, doppi infissi, pareti mobili, eccetera), quasi sempre già sanate (con il ricorso ai condoni previsti dalle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994), oppure comunque sanabili (con il ricorso alla sanatoria prevista dal decreto-legge n. 285 del 1996);

molti fabbricati, pur essendo perfettamente uguali, risultano avere dei valori catastali diversi (a causa di errori e/o superficialità commesse dagli enti pubblici all'epoca dell'accatastamento);

diversi fabbricati non risultano accatastati, sebbene già in locazione da oltre trenta anni;

l'ente per l'edilizia residenziale (ente preposto alla vendita), oggi Ater, richiede ai fini dell'acquisto da parte degli assegnatari: la dichiarazione di non aver svolto lavori di ampliamento e, in caso positivo di averli « condonati »; il calcolo del prezzo sulla nuova rendita catastale degli alloggi derivante dal riaccatastamento dopo l'eventuale condono edilizio, al fine di vendere l'alloggio col nuovo prezzo risultante dal calcolo matematico di cui al precedente punto b);

una volta effettuato il condono di cui alle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 e versate le relative oblazioni, gli oneri di urbanizzazione e di costruzione, l'opera è stata legittimata e quindi non pare giusto né equo far pesare sugli assegnatari, che già hanno versato l'oblazione, ulteriori oneri aggiuntivi rispetto a coloro che non hanno effettuato alcun tipo di lavoro. In questo caso, infatti, il locatario sarebbe soggetto a due grosse beffe:

1) doppio pagamento: si realizzerebbe, infatti, un doppio pagamento, in quanto il maggior valore catastale è conseguente a lavori eseguiti dall'assegnatario a proprie spese (e senza contributo pubblico) e successivamente dallo stesso condonati;

2) aumento del prezzo: inoltre, si verificherebbe col riaccatastamento degli

alloggi un consistente aumento del prezzo di acquisto (infatti con l'uso del cosiddetto « dischetto », nuovo sistema di accatastamento informatico, l'alloggio verrebbe automaticamente portato nell'ultima classe appartenente alla sua categoria. In concreto, si verificherà che il locatario di una casa di categoria A/2, classe 3, dal costo iniziale di 75 milioni di lire, nel caso in cui condoni o abbia condonato la realizzazione di due verande (dall'ampiezza complessiva di soli sette-otto metri quadri potrà vedersi riaccatastato l'alloggio in categoria A/2, classe 7, o addirittura in A/2, classe 8, con un aumento di settanta-cento milioni sul prezzo di acquisto;

gli alloggi uguali devono avere costi uguali. Anche in relazione a questo punto esistono due casi: 1) alloggi con accatastamenti errati: esistono infatti fabbricati che si sono visti assegnare accatastamenti diversi da quelli assegnati ad altri fabbricati completamente uguali, realizzati nella stessa zona, dalla stessa ditta di costruzione, con gli stessi materiali e consegnati nello stesso periodo; 2) alloggi senza accatastamento: esistono infatti fabbricati non ancora accatastati a oltre trenta anni dalla loro costruzione. Tali alloggi, sempre per il sistema del « dischetto », verranno automaticamente accatastati nell'ultima categoria catastale (cosa che non sarebbe avvenuta se, correttamente, fossero stati accatastati in tempo utile). In concreto, si verificherà che una casa di uguale grandezza, e con finiture e dello stesso periodo di un'altra regolarmente accatastata nel periodo di costruzione costerà anche cento milioni di più;

in data 29 dicembre 1995 il consiglio comunale di Potenza ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, relativo ai problemi causati dalla applicazione della legge n. 560 del 1993, in cui ha richiesto ed indicato al Governo i termini di intervento che evitassero tali problematiche;

successivamente, anche i consigli comunali di Matera e di altre cittadine lucane hanno approvato lo stesso ordine del giorno;

anche il consiglio regionale di Basilicata ha approvato all'unanimità nel gennaio 1996 lo stesso ordine del giorno;

in tali ordini del giorno il Governo e/o il Parlamento sono invitati ad approvare in tempi ridotti, preferibilmente addirittura entro la data dello scorso 31 marzo 1996, norme in base alle quali: 1) siano ammessi all'acquisto dei loro alloggi con il prezzo risultante dall'accatastamento originario precedente alla sanatoria; 2) gli assegnatari, ammessi all'acquisto di alloggi in base all'articolo 6 della legge n. 560 del 1993, che: a) abbiano effettuato in tali alloggi modifiche migliorative interne e/o cambiamenti e/o ampliamenti a loro spese e senza compromettere la stabilità e la sicurezza dei fabbricati; b) abbiano presentato domanda di sanatoria per tali irregolarità in base al condono edilizio di cui alle legge n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 e pagato tutte le relative sanzioni previste; 3) l'Eper sia obbligato a sottoporre a verifica, nel caso di specifica richiesta degli assegnatari, l'accatastamento dei fabbricati da alienare. Gli enti proprietari, anche se in dissesto finanziario, dovrebbero accatastare i fabbricati con riferimento agli anni di effettiva costruzione; 4) sia consentito l'acquisto degli alloggi da parte di assegnatari che risultino proprietari di altre unità di abitazione nel comune di residenza non idonee alle esigenze abitative del nucleo familiare, senza tenere conto di alloggi ubicati in comuni diversi da quello di effettiva residenza, purché producano un reddito inferiore ai nove milioni di lire annui —;

se ritenga di esprimersi sulle questioni;

se ritenga opportuno emanare entro tempi brevi un decreto che possa risolvere la questione e ridare equità all'applicazione del diritto. (4-05380)

PISANU. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

gli alloggi di servizio temporaneo dell'amministrazione della difesa sono in larga parte occupati da persone che hanno perso il titolo per avvalersene;

in particolare, nella regione militare centrale gli alloggi occupati dai non aventi titolo sarebbero quasi tremila di cui circa duemila nella sola città di Roma;

tale situazione impedisce agli aventi diritto di usufruire dei predetti alloggi penalizzandoli fortemente sul piano economico, in particolare nelle realtà urbane ad alta tensione abitativa come Roma;

per quali ragioni non si sia proceduto tempestivamente a rendere liberi gli alloggi di servizio dell'amministrazione della difesa occupati dai non aventi titolo;

di chi siano le responsabilità di tale grave omissione;

in quali tempi si intenda porre rimedio a tale situazione illegale, sia a fini di giustizia, sia per migliorare l'efficienza complessiva dello strumento militare.

(4-05381)

MALAVENDA. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la conca di Agnano, nella periferia ovest del comune di Napoli, una delle località più amene dell'area flegrea, è stata fatta oggetto, nel tempo, di una selvaggia devastazione del territorio, da parte di soggetti pubblici e privati, che ha portato alla seguente situazione: a) bocche del vulcano Solfatara occluse con gettate di cemento per creare campi da tennis riscaldati; b) strade che costeggiano aree di interesse archeologico con reperti tra cui la nota « grotta del cane » invase da cumuli di materiali di risulta; c) fabbricati, villette, baracche, capannoni, rottamai, per la quasi totalità abusivi disseminati sull'intera area in modo caotico ed indecoroso; d) presenza di discariche abusive e sbanamenti incontrollati di pezzi di collina che stanno cambiando in modo sostanziale la morfologia geologica naturale; e danni ingenti ai contadini ed agli abitanti della zona che, ad ogni pioggia, subiscono inerti invasioni di fango e detriti dovuti a smottamenti e frane che scendono dalle colline

circostanti; ingorghi drammatici di auto, pullman, camion nell'area di svincolo della tangenziale casello di Agnano, per allagamenti causati dall'inesistenza di una rete decente di deflusso delle acque piovane; rete modificata, danneggiata o distrutta dall'abusivismo dilagante;

la mancanza di controllo da parte delle autorità preposte ha messo in ginocchio l'economia agricola già precaria dei coloni della zona, che più volte hanno presentato petizioni e denunce al commissariato locale di Bagnoli, senza alcun risultato, anzi con la certezza che si vogliano volutamente creare situazioni che mirano a cacciarli dalla zona e dalle loro proprietà —:

quali iniziative intenda adottare per ripristinare un minimo di controllo del territorio dal punto di vista geologico e legale.

(4-05382)

MALAVENDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

nel mese di ottobre 1996 si è proceduto alla nomina dei provveditori agli studi di Cosenza e di Crotone, nelle persone, rispettivamente, della professoressa Marzia Tucci e del professor Giovanni Garreffa;

lo stesso professor Garreffa, nel maggio 1995, è stato arrestato, con l'accusa di truffa e concussione, nell'ambito delle indagini sul cosiddetto scandalo delle « cartelle d'oro », relativo ai corsi di aggiornamento per gli insegnanti, il cui processo si aprirà solo con l'udienza, fissata dal giudice per le indagini preliminari, il 5 febbraio 1997;

all'epoca dei fatti, il suddetto professor Garreffa ricopriva il ruolo di provveditore nella città di Cosenza; viceversa la professoressa Tucci aveva il medesimo incarico, ma a Crotone, e da questo è stata allontanata per incompatibilità ambientale;

dopo la scarcerazione, il professor Garreffa veniva trasferito a Roma, con funzioni ispettive;

nelle città in questione, all'indomani delle nomine, molte voci provenienti da vari settori della società civile si sono levate contro le clientele e le continue interferenze di gruppi di potere nella vita delle istituzioni e per chiedere la trasparenza degli atti amministrativi —:

chi abbia deciso le nomine delle suddette persone ed in base a quali criteri di legittimità e opportunità;

se intenda aprire un'indagine conoscitiva per sapere perché, dopo i fatti del maggio 1995, non si sia provveduto alla sospensione cautelativa del professor Garreffa;

se siano queste le linee di indirizzo del Governo in risposta alle aspettative delle popolazioni del Sud in merito alla riforma dello Stato. (4-05383)

BOLOGNESI, GIANNOTTI, PROCACCI, FIORONI, MANGIACAVALLLO e MAURA COSSUTTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti:

da più di sei anni non si svolgono gli esami nazionali di idoneità a primario, oggi secondo livello dirigenziale in base al decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993;

nel 1992 l'allora Ministro della sanità Francesco De Lorenzo bloccò i concorsi di idoneità a primario per cui erano già state presentate le domande, restituite dal Ministero ai candidati solo nel mese di ottobre 1996;

il bando delle idoneità nazionali al secondo livello dirigenziale, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 22 ottobre 1996, contiene, tra la documentazione da produrre a corredo della domanda, una tipologia di titoli non previsti dal decreto legislativo n. 502 del 1992, come modifi-

cato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, in particolare all'articolo 7 punti 4.2 e C, che creano disparità tra i candidati essendo basati sulla discrezionalità di chi li redige;

alcune società private, quali la Seadam, che ha sede a Roma in via dei Ciclamini n. 212, svolgono corsi a pagamento, per la preparazione all'esame di idoneità in questione, ai quali partecipano come Direttori del corso e come docenti dirigenti del ministero della sanità e in particolare la dottoressa N. Costanzo (di cui non è chiaro il ruolo attuale), il dottor F. Basso, il dottor G. Verdecchia e di cui compaiono pubblicità a stampa su riviste mediche;

altri corsi analoghi sono stati già organizzati in passato con la medesima tipologia;

nella pubblicità di tali corsi si fa riferimento a soluzione di *test* che richiamano inequivocabilmente la tipologia dell'esame di idoneità prevista dal decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993 —:

come abbia potuto il dirigente generale preposto firmare il bando pubblicato, in difformità con la legge sopracitata, per quanto attiene le certificazioni relative alla tipologia, alle prestazioni della struttura e alla tipologia delle prestazioni individuali non conforme ed arbitraria rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, e se non ritenga si configuri un abuso da parte del dirigente suddetto;

se non si configuri una evidente incompatibilità con le funzioni di docenza per i dirigenti del ministero interessati, se siano stati a ciò autorizzati dai loro superiori gerarchici, quali siano state le loro retribuzioni, e se ciò sia compatibile con il divieto di svolgere altre attività da parte di pubblici dipendenti, come previsto dal decreto legislativo n. 29 del 1993;

se non si configuri una palese violazione del codice deontologico di comportamento dei pubblici dipendenti, come stabilito dal decreto 31 marzo 1994 del ministro per la funzione pubblica, essendo tali dirigenti appartenenti al ministero preposto al controllo della correttezza dello svolgimento degli esami stessi;

quali iniziative disciplinari intenda porre in atto qualora si configuri la sopracitata violazione e, in tal caso, se ritenga siano ancora compatibili con le delicate funzioni amministrative cui sono preposti;

se abbia acquisito copia dei *test* utilizzati in tali corsi e se esista un rapporto tra tali *test* ed i *test* cui vengono poi sottoposti i candidati;

se si ritenga comunque ancora utile, alla luce del sistema di reclutamento della dirigenza medica di secondo livello fissata dalla vigente normativa, lo svolgimento del concorso nazionale di idoneità che comporta inoltre ingenti spese, in particolare per l'informatizzazione delle procedure concorsuali previste, anche a fronte delle numerose domande che perverranno, vista la lunga vacanza. (4-05384)

SANZA, FABRIS, GALATI, NOCERA, BASTIANONI e TERESIO DELFINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 1996 viene individuata la città di Milano quale sede dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

l'articolo 2 della legge istitutiva dell'Autorità, al comma 3, prevede che « più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città », per « consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzione di carattere nazionale », mentre non indica a chi spetti di individuare la sede dell'Autorità. Tale disposizione ha pertanto natura program-

matoria, facente parte dei « principi generali cui si ispira la normativa relativa alle autorità » (articolo 2, comma 2);

tali *authorities*, seppure costituiscano una categoria eterogenea, cui vengono ricondotte figure soggettive diverse, sono volte ad assicurare la protezione di interessi collettivi in settori socialmente rilevanti e, per così dire, sensibili, dove risultano indispensabili l'indipendenza, l'autonomia, la neutralità dal potere esecutivo;

tali *authorities* devono essere caratterizzate da autonomia organizzativa, gestionale e contabile;

proprio a garanzia di tali caratteristiche i membri del collegio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro competente e previo parere delle commissioni parlamentari competenti. In nessun caso le nomine sono effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti sono altresì scelti tra persone di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore;

il Presidente del Consiglio dei ministri, proprio per le ragioni precedentemente elencate, non ha il potere di individuare con proprio atto amministrativo la sede dell'Autorità per l'energia ed il gas;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1996 appare dunque emanato in carenza assoluta di potere e in difetto di attribuzione;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1996 è illegittimo, altresì, per eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di motivazione, non indicando gli elementi sui quali la manifestazione di volontà si sarebbe fondata, in modo da poterla confrontare con la finalizzazione prevista dalla legge circa la « equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici ». Manca infatti ogni riferimento alle pur necessarie attività istruttorie ed ai criteri necessari per individuare il sito che si è voluto

indicare, così come manca ogni comparazione fra le diverse opportunità offerte da Genova, Firenze, Ancona e l'Aquila, eccetera, che pure si sono candidate;

il decreto stesso e gli atti presupposti non rispettano le regole previste per l'emanazione dei regolamenti governativi di organizzazione, di cui all'articolo 17, lettera d), della legge n. 488 del 1988, disciplina di riferimento ove si ritenesse che l'individuazione della sede dell'Autorità per l'energia ed il gas non spetti alla medesima. In tale prospettiva, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri risulta illegittimo per incompetenza, perché emanato dal Presidente del Consiglio e non dal Presidente della Repubblica, per violazione di legge, perché non rispettoso delle regole di emanazione dei regolamenti stessi (deliberazione del Consiglio dei Ministri, parere del Consiglio di Stato e registrazione della Corte dei conti), e per il menzionato difetto di motivazione;

l'esistenza del suddetto potere regolamentare del Governo non trova nella disciplina della legge n. 481 del 1995, né altrove, un riferimento normativo che lo preveda e lo autorizzi; pertanto tale atto sembrerebbe anch'esso in contrasto con il principio di legalità che informa tutta l'azione amministrativa del Governo;

tale decreto è illegittimo nella parte in cui incarica il prefetto dell'adozione dei provvedimenti « la dotazione dei locali, mezzi e personale necessari per l'immediato avvio dell'attività ». Tale indicazione costituisce, se non fosse chiaro, un'evidente e concreta lesione dell'autonomia e del potere di organizzazione interna della stessa Autorità, tanto più quando l'organo investito rappresenta nell'ambito territoriale provinciale il potere esecutivo rispetto al quale l'Autorità gode di piena indipendenza —:

quali provvedimenti intenda assumere per sanare la illegittimità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 1996, nella sua natura irregolare, considerato che l'Autorità non sembra tenuta a rispettarlo e può procedere alla

fissazione della sede in piena autonomia; se in alternativa, non ritenga che l'Autorità possa chiedere all'organo amministrativo competente l'annullamento dello stesso; ed ancora se non occorra chiedere un parere al Consiglio di Stato, organo consultivo dello Stato a presidio della legalità dell'azione amministrativa, o ancora, infine, considerato che il provvedimento di nomina dei componenti l'Autorità ha acquistato piena validità ed efficacia, se non si ritenga necessario ritirare il provvedimento adottato ed instaurare un meccanismo di consultazione con l'Autorità. (4-05385)

CHINCARINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

in relazione alla risposta scritta del Ministro dei lavori pubblici dell'11 novembre 1996 prot. N. ISS/78 - ISS/161, relativa alle problematiche che coinvolgono la tangenziale Desenzano-Sirmione-Peschiera del Garda-Castelnuovo del Garda, si evince che le procedure relative alla gara d'appalto Rovizza-Peschiera sono state sospese in attesa delle determinazioni della commissione interministeriale, istituita per la risoluzione del contenzioso, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 gennaio 1996;

in riferimento ai lavori del secondo stralcio Peschiera del Garda-Castelnuovo del Garda, previsti dalla convenzione Anas - Regione Veneto del 23 aprile 1992, approvata e resa esecutiva, si legge ancora che, con delibera Anas del 7 ottobre 1996, non si darà corso all'esecuzione in quanto il progetto è ritenuto non prioritario rispetto ad altre opere;

il bacino del Basso Garda, zona turistica con moltissimi alberghi, attende da decenni il completamento della suindicata tangenziale, per cui diventa prioritario ed improrogabile l'inizio dei lavori del secondo stralcio Peschiera del Garda-Castelnuovo del Garda, onde poter snellire i notevoli flussi che portano ai parchi di Gardaland-Zoosafari-Caneva, ubicati a pochi chilometri di distanza fra loro e che

attirano decine di migliaia di macchine al giorno, così come sollecitato da tutti i comuni del bacino del Garda, dalla provincia di Verona ed anche dal prefetto di Verona;

tale ennesimo rallentamento dell'iter relativo al primo stralcio Rovizza-Peschiera del Garda ed ora anche la novità, nel merito, per il secondo stralcio Peschiera del Garda-Castelnuovo del Garda, lascia pieno sconcerto nei comportamenti variabili ed imprevedibili dell'Anas, soprattutto anche in riferimento all'arroganza nel non fornire le informazioni richieste. La mancanza di trasparenza è quindi tale da supportare e giustificare legittimi dubbi sui comportamenti dei dirigenti, così da rendere necessaria una attenta verifica dei fatti;

in riferimento al primo stralcio, Rovizza-Peschiera del Garda: a) quali siano le motivazioni che hanno portato la direzione centrale dei lavori pubblici della Di. Anas ad esprimere parere negativo, in data 24 giugno 1996, parere che di fatto allontana l'esecutività dell'opera e riapre numerosi interrogativi, anche sulle effettive volontà di concludere l'opera, visto che le rispettive dotazioni finanziarie erano già disponibili nella finanziaria 1994; b) se tali dotazioni siano ancora disponibili; c) se siano stati completati gli espropri su tale stralcio;

in riferimento al secondo stralcio, Peschiera del Garda-Castelnuovo del Garda: a) in base a quali serie motivazioni la conferenza di servizi Stato/regioni Lombardia e Veneto, tenutasi a Roma il 24 giugno 1995, che recepiva le richieste dei comuni non abbia alcun valore, così da potersi dichiarare non prioritaria l'opera suindicata; b) se un flusso di decine di migliaia di macchine al giorno, che provoca spesso la chiusura dei caselli autostradali di Sommacampagna (VR) e di Sirmione (BS) ed il blocco di quello di Peschiera del Garda, non sia tale da determinare al contrario la priorità dell'opera; c) se intraveda valide, fattibili soluzioni alternative; d) se nella clamorosa delibera dell'Anas del 7 ottobre 1996 si possano

riscontrare omissioni, interessi particolari o altro, visto che la realtà del contesto è ben diversa e quindi se non intendano promuovere una seria indagine in merito; e) se risulti che siano in corso indagini di polizia giudiziaria. (4-05386)

MASSA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la Sitaf spa — Società, italiana per il traforo Autostradale del Fréjus — è titolare di una doppia concessione per la gestione del traforo e dell'autostrada A32 Torino - Bardonecchia;

durante un recente incontro con le organizzazioni sindacali di categoria, il presidente dell'Anas dottor D'Angiolino, avrebbe comunicato l'intenzione di proporre al consiglio di Amministrazione dell'azienda la revoca delle concessioni alla predetta società;

una delle ragioni poste a base della determinazione, consisterebbe nella difficile situazione finanziaria della Sitaf spa, conseguente all'indebitamento che la società di cui trattasi ha effettuato per il completamento dell'autostrada A32 (mutui per oltre mille miliardi) e dal successivo contenzioso tra la stessa società e l'Anas;

la Sitaf spa ha in corso diversi investimenti derivanti da convenzioni stipulate con gli enti locali della valle di Susa all'atto dei procedimenti autorizzativi, investimenti non conclusi ovvero le cui opere non sono state messe in funzione;

in particolare, fra questi vi sono quelli relativi alla bretella di collegamento tra le statali n. 24 e n. 25 e la circonvallazione nel territorio della città di Avigliana, nonché la caserma della polizia stradale, annessa al fabbricato costituente il centro direzionale Sitaf nel territorio del comune di Susa, opera terminata ma non consegnata al locale distaccamento della polizia;

la serietà della situazione finanziaria parrebbe aggravata immotivatamente dalla scelta dell'amministrazione della società di

non procedere ad atti quali la rinegoziazione dei mutui sopra citati il cui ammortamento è limitato temporalmente a dieci anni e soggetto a tassi di interesse elevati rispetto alle condizioni di mercato attualmente in vigore;

la società in parola è amministrata da due consiglieri nominati dai principali istituti bancari piemontesi e da tre consiglieri (presidente compreso) di diretta emanazione Anas;

lo stesso presidente risulta provenire dal gruppo Italstat (da cui proviene anche il dottor D'Angiolino) così da far presumere l'esistenza fra i due dirigenti di un rapporto fiduciario anche personale;

il presidente ha quindi nominato — com'era nelle sue prerogative — quale direttore tecnico o persona di sua fiducia, che parrebbe anch'essa provenire, a quanto risulta all'interrogante dall'immobiliare FS Lazio srl (società coinvolta come riportato dalla stampa dell'inchiesta in corso da parte della Procura di La Spezia), presieduta dal presidente della Sitaf;

l'Anas non ha ritenuto di sottoscrivere l'aumento di capitale della società Sitaf spa deliberato con il suo consenso dall'assemblea degli azionisti —:

se corrisponde a verità la notizia del possibile provvedimento di revoca;

se ritenga che il comportamento dell'Anas sia corretto;

se ritenga compatibile che il soggetto regolatore delle concessioni e controllore delle stesse posseda anche le società concessionarie e ne determini l'amministrazione o se non ritenga giunto il momento di por mano al ruolo dell'Anas, e ad una sua uscita dal sistema delle autostrade;

qualora si addivenisse comunque alla revoca delle concessioni, quale sarebbe il futuro dei dipendenti della Sitaf spa e chi si accollerebbe i debiti della società, e, ancora, quale sarebbe l'autorità preposta a completare i lavori contrattualmente definiti con le autonomie locali della valle di Susa;

se infine non intenda avviare un'indagine per comprendere quali siano le ragioni reali che stanno producendo le difficoltà finanziarie alla predetta società anche al fine di individuare con precisione le eventuali responsabilità anche di natura patrimoniale e personale. (4-05387)

Apposizione di una firma ad una risoluzione in Commissione.

La risoluzione in Commissione Di Capua ed altri n. 7-00093, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 13 novembre 1996, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Pittella.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato: interrogazione con risposta scritta Frosio Roncalli n. 4-03813 del 2 ottobre 1996 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01064 (*ex* articolo 134, comma 2°, del Regolamento).

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta dell'8 novembre 1996, a pagina 4422, prima colonna, dalla venticinquesima alla ventiseiesima riga deve leggersi: « evitare che si ripetano tali incresciosi episodi. (4-05162) » e non: « evitare che si ripetano tali incresciosi episodi. (5-05162) », come stampato.

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 10 novembre 1996, a pagina 4475, prima colonna, dalla sesta alla settima riga deve leggersi: « sconto (+0,25 per cento, fino al 31 dicembre 1996 uguale all'8,50